

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 449ª SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente VENANZI,  
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

#### INDICE

##### CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione concernente la  
gestione finanziaria di ente . . . Pag. 21211

##### DISEGNI DI LEGGE

Presentazione di relazione . . . . . 21211

##### Seguito della discussione:

« Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico »  
(2083) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Abrogazione dell'articolo 2 della legge  
15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria »  
(1653), d'iniziativa del senatore Nencioni  
e di altri senatori;

« Disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine »  
(1952), d'iniziativa del senatore Bartolomei  
e di altri senatori;

« Provvedimenti per la repressione della criminalità » (1970), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori;

« Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso delle

armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza » (1993), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori;

« Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine, istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere » (2011), di iniziativa del senatore Brosio e di altri senatori.

(Relazione orale):

BROSIO . . . . .	Pag. 21226
DE CAROLIS . . . . .	21244
GALANTE GARRONE . . . . .	21223
MAFFIOLETTI . . . . .	21212
SCHIETROMA . . . . .	21237
ZUCCALÀ . . . . .	21233



## Presidenza del Vice Presidente VENANZI

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 9).

Si dia lettura del processo verbale.

**A R N O N E ,** Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 13 maggio.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

### Annunzio di presentazione di relazione

**P R E S I D E N T E .** A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Russo ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmato a Roma il 7 dicembre 1973 » (1892).

### Annunzio di trasmissione di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

**P R E S I D E N T E .** Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, numero 259, ha trasmesso la relazione concernente il controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori per gli esercizi dal 1967 al 1973. (Doc. XV, n. 63).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

« Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico » (2083) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria » (1653), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine » (1952), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Provvedimenti per la repressione della criminalità » (1970), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso delle armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza » (1993), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine; istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere » (2011), d'iniziativa del senatore Brosio e di altri senatori (Relazione orale)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico », già approvato dalla Camera

dei deputati; « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine », d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Provvedimenti per la repressione della criminalità », d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso delle armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine; istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere », d'iniziativa del senatore Brosio e di altri senatori, per i quali il Senato ha autorizzato la relazione orale.

È iscritto a parlare il senatore Maffioletti. Ne ha facoltà.

**M A F F I O L E T T I.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, devo anzitutto richiamare l'importanza che ha assunto nell'iter parlamentare di questa legge il fatto che noi comunisti, respingendo lo strumentalismo che abbiamo riconosciuto nelle iniziative e nei comportamenti della Democrazia cristiana soprattutto per opera del senatore Fanfani, abbiamo criticato il fine di propaganda e di divisione preconcepita che era nelle intenzioni di chi già gridava all'ostruzionismo ed al sabotaggio solo dinanzi all'esigenza che noi ponevamo di un confronto parlamentare. Noi abbiamo ritenuto subito un dovere del Parlamento che

si affrontasse nell'Aula della Camera un tema così grave e preoccupante nell'interesse del paese.

Il testo governativo presentato come intoccabile, con una sottovalutazione grave del ruolo stesso del Parlamento, è stato poi via via modificato in Commissione ed in Aula. La discussione è stata proficua, anche se noi non riteniamo soddisfacenti i risultati raggiunti e ieri il senatore Agrimi, relatore di questo disegno di legge, ha potuto definire apprezzabili le modifiche introdotte dalla Camera. Dunque il confronto ha dato dei frutti positivi e questo è il punto che vorrei sottolineare; si è visto cioè che non vi è contrasto tra un dibattito ed un esame serrato delle leggi da parte del Parlamento e la speditezza necessaria. Si doveva così ancora una volta spezzare la tendenza grave e negativa alla riduzione dei poteri del Parlamento, tendenza che privilegia gli accordi di vertice e la decretazione, e ribadire che la positiva formulazione delle leggi e la loro sollecita approvazione non sono in contrasto con il giusto metodo parlamentare, con il confronto democratico.

I fatti dimostrano che quando si vuole è proprio il contrario e soprattutto quanto sia deleterio in genere per il paese seguire non solo la via del superamento del confronto democratico, ma la via della discriminazione anticomunista. Questa vecchia impostazione ancora è alla base del disegno di chi al vertice della Democrazia cristiana ritenta sempre questa strada, vecchia e lastricata di insuccessi, come in questo caso, in cui questa campagna che gridava al sabotaggio ed allo ostruzionismo si è sgonfiata e siamo arrivati ad « apprezzabili risultati » secondo lo stesso relatore. Lo strumento del confronto quindi è necessario, proficuo ed essenziale per affrontare questioni di così vasta portata che riguardano, anche se si ponga l'occhio soltanto ai fenomeni più vistosi della recrudescenza criminale, l'ordine democratico, le sue basi, il funzionamento efficace di tutti gli organi dello Stato.

Su questo tema non è possibile procedere con scopi di divisione e ritenere l'apporto di una grande forza come la nostra estraneo agli interessi generali. Il ministro Reale, nella sua

replica alla Camera dei deputati, quando già l'orchestrazione anticomunista della segreteria democristiana era nella sua fase finale, dava indirettamente il segno della giustezza della linea sulla quale ci eravamo mossi, affermando non solo che questa legge non costituisce un toccasana miracolistico, ma che la prima condizione per raggiungere un clima di sicurezza e di convivenza civile era ed è l'impegno dei cittadini. Che la difesa dei valori della democrazia repubblicana e antifascista debba essere basata sull'impegno di una comune volontà è una esigenza che condividiamo. Questo comune impegno, dunque, non è pensabile realizzare però senza un'attenta valutazione del contributo che può venire da una forza come la nostra, che rappresenta tanta parte del paese, una forza che, per la sua linea diretta contro ogni provocazione, ha rifiutato sempre di cadere nella trappola di una agitazione fine a se stessa e, anche in questo caso, di ostilità inconsulta e improduttiva. Questo avrebbero desiderato forse non solo chi vuole rilanciare sempre, anche su questioni gravi e scottanti come queste, la carta dell'anticomunismo, ma anche quei gruppi estremisti o radicaleggianti che finiscono per giovare a questo disegno anticomunista. Dunque, la via del confronto per noi non è un fatto episodico. Siamo nel profondo convinti che la situazione preoccupante e grave cui è giunto il paese, per l'impunità che si prolunga delle trame nere, la sanguinosa teoria degli atti di terrorismo fascista, tutte le manifestazioni di violenza politica, la prepotente minaccia della criminalità più feroce e pericolosa richieda, oltre che una guida politica capace di dare una autorevolezza di una nuova efficienza all'azione dello Stato, in primo luogo la ricerca di una vasta unità di tutte le forze democratiche per mobilitare — questo è il punto — tutte le energie sane di cui il paese dispone.

Ieri sera, ascoltando il pregevole intervento del senatore Bettiol quando si riferiva alla paura della città, quasi all'attesa inerte dei cittadini, pensavo che occorreva ancora riflettere sulla realtà del paese, direi soprattutto sulla responsabilità, sulle cause della presente situazione. Una situazione grave, che ci preoccupa per molti aspetti, senza però

visioni disperate, proprio perchè non contiamo su nuove leggi che cadano dall'alto, ma sull'azione risoluta che deve impegnare i lavoratori, i cittadini, tutte le forze democratiche del paese; un'azione risoluta nell'applicare le leggi esistenti, nel vigilare perchè siano applicate, nell'appoggio, direi, all'opera di rinnovamento, di giustizia che deve investire tutti gli aspetti del funzionamento e del modo di orientarsi degli organi e degli apparati dello Stato, con l'adesione e il sostegno della grande maggioranza del popolo italiano.

Riteniamo che la forza immensa che si è manifestata già in occasioni decisive, nelle giornate tragiche e sanguinose delle stragi fasciste, da Milano a Brescia, alle prove più recenti, una mobilitazione unitaria, civile, democratica, di grande portata, sorta a rivendicare la difesa della legalità, a rifiutare il tepismo fascista, a rispondere con la riaffermazione dei valori costituzionali contro ogni provocazione, sia una forza decisiva. A questa forza, per i valori che esprime, bisogna saper guardare per considerarla — proprio per fare un discorso serio — capace di rimontare le difficoltà presenti e indicare una prospettiva; tanto più se si riconosce il punto critico cui è giunta la situazione, lo stato dell'ordine pubblico, dell'ordine democratico in generale. Di questa forza — è questo che bisogna comprendere e non dimenticare — il Partito comunista è parte essenziale, non solo per la quantità dei consensi che riceve, ma per la politica nazionale e di unità democratica che segue. Il clima del paese, che presenta all'opposto anche elementi positivi, è caratterizzato anche dalle grandi risposte operaie e popolari, dall'unità antifascista in difesa delle istituzioni repubblicane, dal rifiuto fermo della violenza, dell'estremismo, che altrimenti condannerebbe alla sconfitta il movimento operaio. Non può essere diconosciuto da nessun democratico il valore del nostro apporto, soprattutto per la parte che ha avuto e che ha il Partito comunista nella costruzione di una prospettiva di unità democratica, di rispetto coerente della Costituzione.

Si situa in tutt'altra posizione chi ignora tutto questo, intendendo persistere in errori

gravi che hanno già prodotto guasti gravissimi per il paese, che sono originati dalla direzione politica anticomunista, dalla mancanza di una politica di programmazione e di riforme capace di affrontare e risolvere storture, ingiustizie, squilibri della società. L'anticomunismo ha pesato in modo deleterio sulla mancanza di una politica di rinnovamento totale e coerente, ha fatto permanere privilegi, ha giustificato la permanenza di ingiustizie, di forme di corruzione, di speculazione, di parassitismo, con la permanenza di contraddizioni e di disgregazioni sociali delle quali si alimenta la criminalità comune e da cui trae giovamento anche l'eversione fascista.

Riteniamo quindi che l'anticomunismo, in modo diretto e specifico, abbia viziato tutto l'orientamento sui problemi dell'ordine pubblico e in modo più diretto abbia influenzato il comportamento delle forze preposte alla tutela della sicurezza, il comportamento dei poteri dello Stato, per decenni e decenni indirizzati, organizzati e rivolti a colpire prevalentemente il movimento operaio, le sue espressioni, la sua principale forza organizzata e non lo squadristo fascista e la delinquenza comune. Questa linea, tuttora sostenuta al vertice della Democrazia cristiana, nel passato ha avuto l'appoggio delle forze più reazionarie ed in diverse fasi addirittura l'appoggio aperto o camuffato degli stessi fascisti che stavano e stanno in Parlamento rappresentati dal Movimento sociale.

È la situazione attuale di allarme e di crisi dell'ordine democratico che deve far riflettere su tutta questa linea, sui frutti che ha dato. Il prodotto di questo è proprio la situazione grave che abbiamo di fronte, che porta però a una responsabilità politica: quella di chi ha governato per trent'anni.

La gravità della situazione è indicata da fatti molteplici: la recrudescenza della delinquenza, del teppismo fascista, la impunità cui assiste il paese dopo sei anni dalla strage di Milano, dopo tanti sanguinosi attentati fascisti, senza che nessuno sia stato punito in modo esemplare o messo in galera, mentre si rispolvera in ogni sua forma la teoria degli opposti estremismi, che ha recato

e reca spazio alla tolleranza nei confronti del fascismo.

Si scrive in questi giorni che l'aggressività della criminalità comune investe in Lombardia più di quanto investa lo Stato per difendere l'ordine pubblico. Assistiamo alla impotenza, alle recenti arrendevolezza dei pubblici poteri di fronte a forme insidiose e crudeli della delinquenza attuale, fino all'ultimo episodio del rapimento del giudice Di Genaro, dinanzi al quale abbiamo assistito a un cedimento, alla inesistenza di un potere pubblico che si comportasse come tale.

Questa situazione è il prodotto di una conduzione politica e la rappresentazione strutturale di questa situazione, che è urgente affrontare con una rinnovata e coraggiosa volontà politica che superi appunto gli errori storici sin qui compiuti, è la condizione, lo stato delle forze dell'ordine, con la loro struttura anacronistica adatta a quel vecchio indirizzo fallimentare, una struttura militarizzata, forte di un organico fra i più numerosi d'Europa, una forza organizzata e addestrata non per combattere la criminalità ma per obbedire in prevalenza alla logica dell'anticomunismo. Ora siamo di fronte ai risultati e questi risultati sono disastrosi. Si vuole seguire su questa strada? Diversi segni mostrano che si avverte che è tempo di cambiare strada e di cambiare indirizzo. Anche in recenti occasioni, dinanzi a fatti di tolleranza avvenuti a Roma nei confronti del neofascismo, di fronte alla certezza, che sempre più emerge, che le trame nere sono alla radice di ogni tentativo eversivo, comunque denominato, orchestrato per essere sfruttato contro la democrazia, ognuno deve essere sempre più convinto che occorre un sicuro orientamento antifascista di tutto l'apparato dello Stato: per andare alle radici del problema del disordine di questo c'è bisogno, prima che di nuove leggi, di una scelta di campo precisa che sia punto di riferimento per la polizia, per la magistratura, per l'azione di Governo. È questa mancanza che spiega tra l'altro le carenze attuali, il punto a cui siamo arrivati, l'inosservanza della legge Scelba, le scandalose impunità, quando non si

concede ancora l'autorizzazione a procedere per chi è imputato di strage ed è indegno di stare in Parlamento. Per questo certo diamo un consenso a nuove leggi antifasciste, anche per migliorarle, però non indeboliamo affatto la convinzione che abbiamo che si tratta anzitutto della volontà di applicarle, della linea da seguire, che non ci si può ridurre a coprirsi le spalle con l'aggiunta in coda a una legge inattuata per anni, quella del giugno 1952, di altre norme staccate da un serio e permanente impegno di lotta al fascismo in ogni sua forma e manifestazione.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, il discorso sulla difesa della democrazia e della legalità repubblicana non è dissociato dal tema della lotta alla criminalità comune. Ambedue questi aspetti devono ritrovare unità di interventi nella necessaria e più completa opera di governo che non riduca uno dei due momenti a un fatto semplicemente repressivo, risolvibile con l'azione della polizia, necessario, da adottare tempestivamente, ma che non risolve le questioni. Così ambedue i fenomeni si influenzano per il clima di sfiducia. Ecco la connessione principale delle richieste di varcare i limiti costituzionali, che provengono dall'emotività più istintiva per fatti criminosi di fronte ai quali si oppone l'inefficienza dello Stato. Ambedue i fenomeni riconducono ad unità i problemi dell'ordine pubblico nella democrazia, nell'opera di risanamento e di riforma della vita pubblica e degli apparati pubblici, che è necessaria per recidere le basi del fascismo, per ridurre i margini alla delinquenza e introdurre soprattutto nuovi modelli e nuovi valori di guida nella vita del paese. E qui non possiamo non ricordare l'impunità ai corrotti, gli scandali cui non segue mai il processo, seguiti anzi da insabbiamenti, rendite, privilegi, fughe di capitali, la prevalenza nella vita pubblica di interessi privati o di gruppi di potere sugli interessi generali, mostruose complicità, oscurità pesanti nella gestione della vita dei servizi di sicurezza, nello svolgimento dei loro compiti, nelle loro deviazioni. Siamo in presenza di fatti gravissimi che scuotono una opinione pubblica che alla fine rischia di

abituarsi a misfatti, rapine delle risorse del paese, attentati alla vita e alla libertà senza che segua mai la giustizia più esemplare.

Sono questi gli incoraggiamenti a quella disgregazione di valori che il senatore Bettiol ha indicato ieri sera nel suo intervento come cause del crimine, della violenza che proviene da un tipo di società che ha mitizzato il profitto, l'utilizzazione più gretta dell'egoismo come pilastro dell'azione umana. Condividiamo certi giudizi espressi dal senatore Bettiol; condividiamo soprattutto lo invito al dialogo non come categoria filosofica, ma come impegno politico per ricercare cause e soluzioni.

Di fronte a tale visione e a tale giudizio, se queste sono le cose che allarmano il paese, i mali, i guasti che abbiamo dinanzi, servono leggi nuove, leggi come questa che è ora all'esame del Senato? Certo esiste — ce lo ricordano sempre il Ministro, il relatore, gli esponenti della maggioranza — il diritto penale, esistono le norme penali, quindi c'è anche il dovere repressivo che lo Stato deve svolgere. Però le norme penali si debbono applicare per la via delle sentenze, che è poi la via di collegamento con la coscienza collettiva per rendere possibile l'adesione dei singoli, attraverso una logica che faccia capo ai comuni principi dell'ordinamento giuridico.

Grave e pericoloso sarebbe accettare altre concezioni, più rozze culturalmente, mistificatrici e diseducatrici che offuscano le cause vere della delinquenza e non intravedono mai i rimedi adatti per combatterla. Se è vera l'analisi più diretta sulle caratteristiche della criminalità in atto, sull'andamento dei dati statistici, cui si è riferito ieri sera il senatore Branca, sulla concentrazione della delinquenza nelle aree metropolitane, ne discende una gravità del fenomeno che ci preoccupa, che ci deve spingere a non avere un'ostilità preconcepita verso una discussione per la quale non abbiamo posto un ostacolo di principio, purché non si smarrisca la realtà vera, la realtà completa, senza strumentalismi devianti e senza deformazioni propagandistiche dei problemi della criminalità.

Il primo giudizio è che le cause sociali e la crisi di riferimento a valori positivi esprimono tendenze in cammino da tempo che bisogna contrastare con azioni più complesse, con riforme profonde nella società e nello Stato. Siamo in presenza, senatore Agrimi, di un'emergenza? Di una fase provvisoria che può scomparire presto? Che richiede leggi speciali che giungono, come ha ammesso il relatore, ad intaccare i margini costituzionali? Occorrono misure provvisorie e parziali? Non accetteremo mai una tendenza assai negativa e preoccupante, affermata nella relazione, a spostare in modo elastico le garanzie costituzionali oltre i limiti di un ordinamento statuale che consideriamo una garanzia e che è alla base dell'ordine, che fa parte dell'ordine.

Nè sotto il pretesto di false emergenze, dunque, nè come prospettiva, è accettabile una discussione di propositi che considerino le garanzie costituzionali un limite via via superabile secondo le condizioni; infatti posizioni di questo genere possono arrivare a strumentalizzare anche forzature riferite ad eccezioni radicali di incostituzionalità di questa legge, per giustificare la necessità di modificare le norme della Costituzione che non consentono una piena tutela dell'ordine pubblico. Noi riteniamo questa legge negativa, inefficace, pericolosa, dannosa per le garanzie, i diritti, gli interessi dei cittadini.

Non ci soddisfano le modificazioni accolte dalla Camera dei deputati. Crediamo però — lo abbiamo detto e lo ripetiamo — che non si tratti di una legge liberticida. Il nostro atteggiamento sarebbe stato ben diverso; non avremmo opposto degli emendamenti, ma, come contro ogni disegno di attentato al patto costituzionale, avremmo sviluppato in modo unitario e forte una vasta mobilitazione di massa nel paese che avrebbe sconsigliato ogni tentazione di tipo autoritario, ogni manovra per arretrare di fronte ai principi della Costituzione.

È nell'ambito di questi principi, dunque, che si può e si deve ancorare una discussione, che si può avere una visione completa dei problemi dell'ordine pubblico nel

senso già detto. È nel rispetto delle norme costituzionali che bisogna ricondurre ogni misura legislativa, anche modificando norme ed aspetti di questa legge che non devono giungere alla soglia della Corte costituzionale come rimedio accennato dal relatore, per ricevere censure e tornare quindi in Parlamento; deve essere il Parlamento, di fronte a questi problemi, alla portata di queste questioni, a saper svolgere degnamente, pienamente la sua funzione legislativa nell'ossequio non formale della Carta costituzionale; e non perchè noi consideriamo in modo dogmatico le norme, ma perchè la Carta costituzionale corrisponde alle esigenze di una società come la nostra.

Per ciò abbiamo qui al Senato, in base a questa posizione, manifestato il nostro impegno non formale per giungere ad un dibattito che desse risultati positivi, miglioramenti, correzioni su punti fondamentali di questo disegno di legge, punti che consideriamo in modo assai negativo.

Questo disegno di legge, per dichiarazione dei suoi presentatori, è costituito da una serie di norme di natura diversa che non hanno però tanto il difetto di essere eterogenee tra di loro quanto quello di non essere realmente efficaci, e non solo di contraddire riforme più organiche, di cui si sente da anni la necessità, ma anche di porre in pericolo diritti, garanzie di libertà e di tutela dei cittadini.

Prima di tutto vi è un'impostazione di queste norme che deve essere criticata, una tendenza che appare evidente, che ha spinto il relatore senatore Agrimi a mettere le mani avanti nell'assicurare che dietro a queste norme non vi è alcun disegno preordinato di carattere repressivo; sono le parole del relatore. Noi la ringraziamo, onorevole relatore, di questa assicurazione. Ma, convinti della forza che ha in Italia il movimento operaio di massa, il movimento democratico, che è capace di fronteggiare e battere ogni affacciarsi di tali disegni, possiamo dire in piena serenità che questo disegno di legge presenta però una concezione repressiva che sposta i pesi, le responsabilità della repressione anticriminale dalla magistra-



tura alla polizia, muovendosi in direzione contraria all'esigenza di fondo che cioè in una società regolata secondo il diritto le norme penali passino attraverso le sentenze dei giudici.

Qui non solo si arretra rispetto a questa impostazione ma si voltano le spalle ai più aggiornati indirizzi di politica criminale, che invece puntano sulla responsabilità e sul potere discrezionale del giudice.

Ma al di là dei principi, che non difendiamo in astratto, a che serve questa normativa? Il problema vero riguarda i poteri della polizia? Non è vero che in Italia circa l'80 per cento dei reati rimane senza colpevole, senza cioè che i colpevoli siano individuati e sottoposti a giudizio? Non è vero che la maggior parte dei denunciati giunge poi all'assoluzione perchè la denuncia della polizia non è documentata, non è suffragata dalle prove o è infondata? Il primo elemento di giudizio che discende da queste verità, che derivano da dati ormai ben noti, è che il punto fondamentale non riguarda i nuovi poteri da dare alla polizia; se mai si tratta della revisione radicale, della riforma del modo in cui le forze dell'ordine sono organizzate, strutturate, addestrate, trattate e dirette. Questo per non dimenticare che sullo stato delle forze dell'ordine grava il vizio della concentrazione organizzativa che deriva dalla struttura militare di un esercito di 80.000 uomini, con la divisione in corpi separati tra di loro, che spiega in gran parte la causa del cattivo impiego e l'assenza di una sorveglianza decentrata e capillare della forza pubblica.

Perchè ignorare tutto questo? Perchè non affrontare non tutte le questioni, ma almeno provvedimenti urgenti, che si muovano in questa direzione? Per non parlare poi delle scuole di polizia, del reclutamento, dei mezzi, dell'addestramento più qualificato per combattere la criminalità moderna. Tutto questo bisogna ricordarlo. Ma la domanda principale resta quella relativa alla efficacia di queste norme e alla linea che le ispira e che punta sullo spostamento delle responsabilità repressive sulla polizia, scoprendo il versante giudiziario che è in piena

crisi di efficienza anche per l'assenza di un rapporto più diretto, non avendo la magistratura un corpo di polizia giudiziaria, con le forze di sicurezza per attività connesse alle istruttorie, all'accertamento dei reati.

Questi problemi non sono risolti nè affrontati; non siamo neanche all'inizio di una presa di coscienza del fatto che questi sono punti essenziali. Invece, con questo spostamento di responsabilità, si va nella direzione opposta, verso il distacco da una visione che reclami una più stretta collaborazione tra i diversi corpi di polizia, tra polizia e magistratura, che è poi condizione essenziale non solo per garantire l'ordine, ma per colpire il disordine legalizzato e rendere efficace la repressione esercitata attraverso le garanzie costituzionali.

Si compie un'opera di disordine con ogni atto che aumenti queste distanze, questa separazione e accordi privilegi squilibranti nei rapporti tra organi e poteri dello Stato; queste norme infatti vanno in questa direzione, nel senso cioè di modellare la legislazione sullo stato di conflittualità che esiste tra polizia e magistratura, nel senso di un distacco tra magistratura e polizia, con una scelta che, modellandosi su questa situazione negativa, non produce effetti, non rimuove difficoltà strumentali e strutturali delle forze di polizia nè va in direzione di un rafforzamento dell'azione anticriminale effettiva di queste forze. Nonostante ciò non rifiutiamo in modo pregiudiziale un discorso sui poteri della polizia, non facciamo una polemica astratta di principi, non ci siamo opposti a discutere nella realtà il problema seriamente impostato delle questioni connesse al funzionamento delle forze di polizia, non abbiamo rifiutato di rivedere certi poteri della polizia negli interrogatori, ma sempre nel raccordo con la funzione processuale e con i diritti della difesa.

Ma la riforma della polizia e dei codici non ha fatto nemmeno un passo avanti. Quando le norme, anche parziali, si muovono nella direzione di un raccordo con la funzione giudiziaria, con gli indirizzi della difesa, con l'accertamento giurisdizionale dei fatti e dei reati è possibile anche pensare —

noi non lo abbiamo mai escluso in modo aprioristico — ad un rafforzamento delle forze di polizia per quanto riguarda i loro interventi e la loro funzione.

In questo contesto, invece, non c'è un rafforzamento dei poteri reali, che servano cioè a combattere la delinquenza, ma c'è soltanto uno spostamento tendente ad accentuare la separazione, che già esiste, tra polizia e magistratura.

Se non si tocca il problema del funzionamento della giustizia e non si raccorda il funzionamento della polizia con quello della giustizia non è pensabile di raggiungere gli effetti deterrenti indotti o auspicati con la famosa linea dell'inasprimento delle pene, anch'essa fallita. Ma lo si deve riconoscere chiaramente e non dirlo soltanto a mezza bocca come si fa qui. Si dica che questa linea è fallita come prevedevamo noi e che questa è una carta perdente. Bisogna dire queste cose perchè certa stampa fomentatrice di allarmi devianti lo capisca, lo intenda e sia costretta a registrare questa opinione dei pubblici poteri, del Parlamento. Si deve dire chiaramente che questa linea è fallita non per inefficienza dell'azione pubblica ma perchè è una linea perdente in Italia come in altri paesi capitalistici sviluppati. Il senatore Bettiol ci diceva ieri che a New York vengono commessi 12 omicidi al giorno e le rapine e gli atti di teppismo non si contano più.

Si tratta dunque di una linea perdente e che lo sarà ancora di più se non si riforma la procedura penale, se non si celebrano i processi e quindi se non si concretizzano le pene soprattutto quando tra il reato commesso e l'erogazione della pena passano 5 o 7 anni, se tutto va bene. Anche su questo punto, che è il centro del rapporto ordine-giustizia efficiente uguale per tutti, senza impunità legalizzate in alto e in basso per nessuno, quali proposte di soluzione avanza questa legge? Nessuna, anzi, dato l'abuso dei processi per direttissima, si introduce il rischio certo di ulteriori slittamenti nei tempi dei processi e di più gravi disfunzioni nell'attività giudiziaria, che peserà sui guasti della situazione attuale già così allarmante.

Un'altra misura che va in questa direzione è l'aumento dei termini di prescrizione, che legalizza questa situazione e finisce col prendere atto di questo slittamento permanente dei tempi della giustizia. Altro che misure straordinarie di fronte a mali cronici! Le misure o sono organiche e affrontano le cause o non servono a niente. Vanno affrontati tutti i problemi riguardanti i meccanismi, le procedure, le complicazioni processuali, i conflitti di competenza, la carenza dei mezzi del settore giudiziario, nel quale lo Stato investe la cifra dell'1 per cento di tutto il suo bilancio. Certo questi problemi non si risolveranno tutti insieme, ma si possono perlomeno compiere dei passi in questa direzione. Invece si legalizza una situazione che ormai sta nella sfera dell'arbitrio perchè è gravissimo che non si renda giustizia in un paese democratico, gravissimo che si renda inoperante qualsiasi legge penale. Ecco perchè tra l'altro la questione non è di nuove leggi, quando non si celebrano i processi, non si accertano i colpevoli. Oggi Valpreda sarebbe ancora in carcere mentre il processo per la strage di Milano non viene celebrato e rimane il simbolo di una situazione assurda di negata giustizia alle vittime, a 6 anni da fatti così atroci.

L'altro punto negativo è che con questo disegno di legge si scarica l'effetto punitivo sulla carcerazione preventiva, senza le garanzie che la famosa legge Valpreda prevedeva, una legge originata da un caso, ma che ha prodotto una norma che è stata considerata comunemente una conquista civile.

Ora questa legge dovrebbe essere cancellata dall'articolo 1. A proposito di questo articolo dobbiamo sollevare una questione di coerenza di indirizzo politico e legislativo. Si dice che forse l'applicazione di quella norma ha restituito libertà a soggetti che hanno commesso nuovi delitti. Si aggiunge che a volte si è trattato di soggetti liberati in via ordinaria, ai quali cioè è stata concessa troppo largamente la libertà provvisoria. Quale delle due tendenze abbia prevalso nei fatti non lo sappiamo e non abbiamo elementi per giudicarlo; nessuno ci ha offerto elementi di riflessione seria su questo punto. Il fatto è

che qui stiamo per abrogare questa legge dopo due anni e mezzo dalla sua approvazione da parte di tutti i settori democratici e costituzionali proprio di questo Senato, da dove ha preso le mosse la proposta. La nostra Assemblea dunque dovrebbe riflettere maggiormente nell'abrogare una norma e nell'agire in contrasto con una riforma oltrechè con l'indirizzo legislativo già espresso.

Si confida comunque che questo contrasto sia provvisorio e ciò è detto esplicitamente nella legge stessa. Noi ribadiamo con chiarezza che nessuno si illuda che lasceremo passare tempo o che tollereremo slittamenti, anzi pensiamo che i tempi della riforma del codice di procedura penale debbano essere considerati sempre più essenziali. E comprendiamo la reazione e l'indignazione dell'onorevole ministro Reale quando contesta un processo alle intenzioni che si farebbe su questo terreno. Ma allora è accettabile, per la dignità stessa del Parlamento, che si legiferi per una pretesa emergenza, quando si tratta di aggredire cause di fondo, sotto la spinta di fatti interpretati in modo emotivo, con una emotività ed un allarme sociale che spesso vengono creati senza guardare alla realtà vera e che sospingono a legiferare per poi portare ulteriori correzioni?

Così per le questioni relative alla regolamentazione della libertà personale, che è un insieme di norme che non dovrebbe mai essere disciplinato sotto la spinta dei fatti e che dovrebbe presiedere stabilmente all'attività dei giudici. Alla Camera dei deputati si è creduto di correggere la disposizione abrogativa con l'elencazione tassativa dei reati più gravi (tra cui si sono inseriti poi, per nostra proposta, i reati fascisti) per restringere gli effetti abrogativi del beneficio; — questo era lo scopo —, ma si è avuta una conseguenza abnorme con la privazione o meno della libertà in attesa di giudizio, che è fatta discendere non già dalle condizioni soggettive, dall'apprezzamento del fatto concreto, ma dipende in astratto dal titolo del reato, e questo è aberrante. C'è poi una discriminazione: salvo che per i reati già consumati, e la discriminazione riguarda peraltro reati gravi, reati di stragi come quella di

Milano e dell'Italicus, il che pone sul piano giuridico preoccupazioni e riserve. Per non parlare poi dei capoversi che configurano ipotesi di inapplicabilità in via pratica e si traducono nell'annullamento di ogni potere di apprezzamento da parte del magistrato.

Ribadiamo quindi una posizione che non deve essere solo di principio per noi comunisti, ma di meditazione seria per il Senato, per tutte le forze democratiche. La cosiddetta legge Valpreda sulla libertà provvisoria non è una legge permissiva, entra in funzione solo quando si sono affievolite le prove e quindi è diminuita la pericolosità del soggetto e presunta la sua possibile innocenza. A questo punto si impone una meditazione per tutti, e debbo dire quindi che solleviamo una questione di portata generale, di politica legislativa che deve indurre alla meditazione tutte le forze che hanno approvato quella legge e l'hanno definita una conquista civile.

In opposizione a queste riflessioni, non accettiamo nessuna accusa di permissivismo generico rivolto alla magistratura; occorre caso mai aprire un dibattito serio, i cui elementi però non ci sono stati offerti. Si voleva operare in una direzione tale da rendere più definite, più cautelative le circostanze, le condizioni e i modi per la concessione della libertà provvisoria? Si poteva e si può discutere, per evitare leggi macchinose, ingiuste, buone per essere disfatte dalla prima enormità che può capitare: ad esempio in casi eccezionali in cui sia necessario salvare la vita, la salute di un imputato sottoposto a custodia preventiva. Altre e diverse ipotesi: restringere tali casi all'affievolimento degli indizi di colpevolezza che sia tale da rendere prevedibile il proscioglimento, o che si tratti di soggetto privo di capacità a delinquere, non pericoloso. Si poteva e si può discutere su altre ipotesi; invitiamo dunque ad una riflessione attenta anche per ricercare soluzioni che ristabiliscano il principio di coerenza, nel contenuto, con la politica legislativa cui mi sono riferito, e che nel concreto possono andare alla concessione della libertà provvisoria, salvo che vi ostino ragioni processuali, la gravità del fatto, la pericolosità dell'impu-

tato. Su questi spunti si può discutere; si tratta di vie diverse della posizione principale che riteniamo la più giusta in ogni caso; quella non calpesta principi, criteri direttivi della legislazione che già sono orientati ad imperniare la procedura penale su ampi poteri del magistrato giudicante, perchè questo è il principio che si intacca, così come in tema di recidiva, di valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti c'è tutto un indirizzo che verrebbe contrastato.

Non è accettabile che sotto la spinta della emergenza si possa venir meno a principi che in un ordinamento giuridico si debbono considerare stabili, anzi direi frutto di decenni di lavoro della dottrina, della cultura giuridica, della esperienza. Queste cose non si possono stracciare sotto la spinta dei motivi di allarmismo, sotto la spinta di una emergenza che dovrebbe durare poco più di un anno.

Richiamiamo il valore del potere discrezionale, la responsabilità del magistrato, non perchè vogliamo fare ossequi formali che non abbiamo mai fatto alla magistratura, ma per vedere garantita nella sostanza una funzione e soprattutto per riconoscere ai giudici una pienezza di responsabilità di cui abbiamo bisogno, su cui il Parlamento e la collettività debbono contare se vogliono il corretto funzionamento della giustizia, come base sicura della legalità, con la collaborazione attiva della magistratura.

Parliamo di responsabilità del magistrato per rendere più concreto un concorso attivo alla difesa della legalità repubblicana e democratica. Invece si va in una direzione diversa. Quale legalità? Certo, anche l'articolo 3 non contribuisce a determinare la sfera della legalità, quando si tratta della privazione della libertà di un cittadino, che è compito che l'ordinamento assegna al magistrato.

Già il legislatore fascista si trovò alle prese con questo principio, cui la cultura giuridica sembrava non rinunciare anche in pieno fascismo, e circondò di alcuni limiti l'arresto fuori dei casi della flagranza per i reati i quali fosse previsto il mandato di cattura obbligatorio. Ora si vuole introdurre un

cosiddetto fermo giudiziario, basato non più su indizi gravi ma sufficienti, anche per i reati per i quali non è previsto il mandato di cattura.

Il relatore, che è stato largo nel riconoscere che in alcune di queste norme si giunge ai limiti della costituzionalità, non ha trattato la questione con altrettanta larghezza. Si può dire che qui si arriva all'anticamera del fermo di polizia: bastano sufficienti indizi per tutta l'area di competenza del tribunale. Si vuole colpire la criminalità aggressiva, i rapinatori, chi commette sequestri ed estorsioni; ma è chiaro che i più deboli indizi non riguardano la lotta a fondo contro la criminalità più aggressiva e violenta, più organizzata.

I reati cosiddetti minori non reclamano l'immediatezza, l'urgenza dell'intervento della polizia anzichè del giudice. Perchè non del giudice, quando si tratta di indizi così lievi per cui occorre l'identificazione, occorre l'accertamento, l'istruttoria? Qui non si giustifica seriamente la proposta dell'articolo 3. Non è accettabile nè pensabile che questa norma sia mantenuta con la dizione attuale, se si vuole fare un'opera di legislazione corretta. Noi consideriamo grave questa dizione, la riteniamo pericolosa e soprattutto fonte di possibili arbitrii, non idonea — questo è il punto fondamentale — a combattere la criminalità più aggressiva. Sono quindi tutte tendenze negative ed errate che si ritrovano in diverse parti di questo disegno di legge. Voglio così accennare al fatto che riguarda la perquisizione, da ricondurre a circostanze oggettive di pericolosità, ma soprattutto al problema dei turbamenti che provoca, dei possibili turbamenti ed eccessi che può provocare l'articolo 17, che può andare oltre il fine che si propone.

Si tratta di meditazioni serie, sulle quali vorremmo che la maggioranza arrivasse ad un incontro serio in relazione alle indicazioni che daremo nel dibattito, con la illustrazione più precisa che faremo di queste questioni con i nostri emendamenti.

Tutte norme da discutere con un proposito, per noi, di cambiamento e di miglioramento, senza processi alle intenzioni ma fa-

cendo appello alle intenzioni migliori, di rispetto dei diritti dei cittadini, che devono trovare un presidio nel Parlamento della Repubblica.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, le norme più gravi, più dannose, davanti alle quali non possiamo che esprimere la nostra più ferma e decisa opposizione, che non possono essere accettate perchè saranno fonte di danno senza alcun effetto per combattere i veri criminali, sono quelle contenute negli articoli 14 e 27 del disegno di legge in esame. Queste norme devono essere totalmente riviste; le norme previste nell'articolo 14, che aggiungono all'articolo 53 del codice penale una disciplina permissiva dell'uso delle armi da parte della forza pubblica, non sono accettabili; queste norme si aggiungono non solo a quelle che già esistono all'articolo 53, ma nello stesso codice penale sull'adempimento di un dovere e sullo stato di necessità. La discussione alla Camera e qui in Commissione ha dimostrato del resto che le nostre censure, le vivaci opposizioni che s'incontrano per questa norma sollevano questioni serie che non sono risolte con le risposte che ci vengono date dalla maggioranza e dal Governo e che non è necessaria ai fini della lotta alla delinquenza una nuova disposizione legislativa che si aggiunga all'articolo 53 del codice penale, in base al quale è possibile l'intervento anche armato, per respingere ogni atto violento e delittuoso, da parte dei preposti all'ordine pubblico. Si tratta di atti già consentiti dal codice penale. Nè è accettabile la tesi avanzata dall'onorevole Ministro che si tratterebbe di esplicitare in riferimento a specifici e gravi reati la norma già esistente nell'articolo 53. Anche qui la emergenza non può giustificare tutto, non può sacrificare una logica giuridica e soprattutto con una norma di questo genere non si può precipitare il paese in un clima diverso, in un clima di tensione, in una spirale di violenza e di errori. Cosa si vuole ottenere? Una tutela preventiva e sommaria con l'uso delle armi? Noi ci rendiamo conto dello stato di pericolo, di disagio in cui si trovano le forze dell'ordine. Anzi non partiamo da nessuna sfiducia preconcepita, abbiamo fiducia nel senso di responsabilità della po-

lizia e dei carabinieri, ma crediamo che il problema riguardi qui il Parlamento, la sua politica legislativa, il corrispondere di questa politica legislativa non solo alle norme della Costituzione, ma a certi principi che lo stesso Parlamento ha già adottato. Crediamo, rendendoci conto dei problemi che gravano sugli agenti di pubblica sicurezza, sui carabinieri esposti a mille insidie e a mille pericoli, della loro vita di sacrificio, che il loro disagio derivi da ben altro e che non c'è bisogno di una norma come questa, che accoglie le pressioni più oltranziste, le spinte più rozze dell'allarmismo di certa stampa e non può coprire le vere ragioni, che risiedono nell'impreparazione in cui spesso sono lasciate le forze dell'ordine, ora più esposte con questa norma al pericolo dell'azione violenta e preventiva della delinquenza che agisce di sorpresa. La caratteristica di alcuni reati per i quali si estende in modo specifico la possibilità dell'uso legittimo delle armi, oltre l'articolo 53, è che si tratta di reati di pericolo, come la strage e l'attentato, dove la meccanica dei fatti delittuosi che si è verificata fino ad ora è tale da escludere l'efficacia dell'intervento armato per impedirne la consumazione. Ai fini dell'impedimento dell'evento criminoso una norma di questo genere non serve; in tutti i casi, compreso il delitto di rapina — dobbiamo dirlo guardando all'esperienza — non vi è stata una volta in cui la norma dell'articolo 53 non si sia rivelata più che sufficiente per tutelare l'agente che, reagendo alle violenze o per scongiurare un pericolo grave, abbia fatto giustamente, interamente il proprio dovere. Infatti non c'è stato un caso in cui l'agente che abbia reagito ad un attacco della delinquenza rispondendo con le armi, non sia stato tutelato dall'articolo 53 del codice penale per questo intervento giusto e sacrosanto.

Dove si vuole arrivare con questo allargamento delle ipotesi dell'articolo 53? Diciamo: stiamo attenti che si può innescare un meccanismo di violenza pericoloso in cui potrebbe soccombere non il delinquente, ma un innocente cittadino.

Infatti la delinquenza si combatte estendendo la sorveglianza, addestrando ed arman-

do in modo diverso la polizia, organizzandola e dirigendola soprattutto in modo diverso. Pertanto una norma di questo genere da sola non si giustifica. L'eccesso, l'abuso, lo sconfinamento oltre l'ipotesi di questa norma sarebbero più gravi ancora perchè, se questa norma è così estensiva, l'abuso rispetto a tale ampliamento della sfera di legittimità dell'uso delle armi sarebbe ancora più grave. Ecco perchè giudichiamo tale norma pericolosa e grave soprattutto in rapporto all'altra che riguarda l'esercizio dell'azione penale per reati commessi in servizio di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Pertanto, oltre all'articolo 53 e in ordine all'impedimento dei reati e all'uso delle armi, questo collegamento con l'articolo 27 sottrae la competenza, in caso di reato commesso in servizio, al giudice naturale, nel caso del pretore, imponendo una requisizione di poteri al procuratore della Repubblica per determinare poi una sfera di privilegio, di sottrazione all'azione giudiziaria.

È stato detto che ci sono i correttivi e che la norma è stata migliorata. Ma questi correttivi come si sviluppano negli articoli successivi? Sono correttivi? O non si tratta di un sistema di impugnazioni a catena che proroga *sine die* le possibilità di arrivare alla definizione o meno dell'azione giudiziaria come proponibile? Intervengono, cioè, meccanismi di impugnazione che arrivano al ricorso in Cassazione; si tratta quindi di una sottrazione di poteri con una sfera così ampia di privilegio e di impunità che va oltre la tutela necessaria di chi compie con sacrificio il proprio dovere al servizio dello Stato. Norme così pericolose fanno anzi degli agenti il bersaglio dei delinquenti; non impediscono i delitti; legittimano possibili abusi; possono provocare vittime innocenti.

Da parte dei senatori democristiani, pochi mesi or sono una proposta analoga avanzata nel disegno di legge Bartolomei venne respinta proprio perchè ritenuta pericolosa. E tutti sanno che molte di queste argomentazioni non sono nostre, nè noi facciamo questa discussione in modo strumentale. Anzi, abbiamo respinto lo strumentalismo e vogliamo arrivare a conclusioni positive.

Ebbene, i senatori democristiani hanno respinto una proposta analoga che fu stralciata dal disegno di legge Bartolomei sull'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine. Ma che cosa è mutato da pochi mesi orsono? La decisione fu unanime; abbiamo motivo, quindi, di appellarci e questo non è un invito astratto che rivolgiamo; proprio perchè c'è questo precedente, questa unanime decisione, questa sensibilità che fa onore al Parlamento, alle forze democratiche, ci possiamo appellare con fondamento al buon senso, alla coscienza democratica, perchè prevalga la ragionevolezza, perchè prevalgano gli stessi principi che hanno ispirato lo stralcio in quella occasione, per cancellare tra l'altro una questione così negativa e grave.

È qui su questo articolo, onorevoli colleghi — e lo vorrei sottolineare — che c'è una possibile convergenza, di contenuto questa volta, non tattica, con i fascisti, tra i voti della maggioranza e quelli del Movimento sociale italiano. Qui c'è un punto di convergenza di contenuto, davanti al quale si deve ribellare la coscienza democratica. Qui le nostre ragioni, di fronte a questo inquinamento del voto con l'apporto del Movimento sociale italiano, non discendono più soltanto dalla critica più severa alle norme, ma divengono ragione complessiva sul piano politico, rispetto al disegno di legge nel suo insieme e alla linea che si è seguita. Che dei fascisti votino in modo smaccatamente strumentale un disegno di legge come questo non ci allarma di per sè, nè può bastare a confortare la correzione offerta da una dichiarazione antifascista del Presidente del Consiglio, che pure ha il suo valore.

Il problema principale è che nei contenuti di questa legge vi sono margini di ambiguità e di equivocità ampi, punti di convergenza come questo che ho citato e tanti altri elementi di pericolosità in molte norme negative che non c'entrano affatto con la lotta ai delinquenti; quando ci si è mossi in partenza sul terreno sbagliato questi voti pesano e si intrecciano con doppiezze e pericolosità di questa legge, malgrado le disposizioni antifasciste che essa contiene.

Quindi il nostro è un auspicio che la maggioranza intera voglia non solo cancellare

questo punto grave di inquinamento operando su quella norma che costituisce una saldatura di contenuto con quell'apporto inquinante, deviante, ma anche operare per eliminare i principali punti che hanno suscitato perplessità e reazioni nell'opinione pubblica democratica.

Noi pensiamo che un dibattito produttivo che portasse a profonde modificazioni su questi punti darebbe più fiducia al paese, darebbe più fiducia a tutte le forze democratiche nelle linee da seguire per lo sviluppo del paese. Si deve mostrare cioè con i fatti che nel Governo e fuori nessuno vuole introdurre neppure le premesse legislative di una concezione dell'ordine pubblico che sia diversa da quella voluta dalla Costituzione repubblicana.

Il paese che ha celebrato in modo così vibrante e unitario, come mai era stato visto, il trentesimo anniversario della Liberazione, ha indicato, a nostro giudizio, i valori e le strade da battere perchè in momenti difficili come questo, in situazioni gravi come queste, prevalgano i contenuti, i principi dell'ordine democratico e repubblicano. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Galante Garrone. Ne ha facoltà.

**GALANTE GARRONE.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole relatore, onorevoli colleghi, credo che non dovrò darvi il dispiacere di una eccessiva lunghezza del mio intervento. Le ragioni di questa brevità sono essenzialmente tre. Innanzitutto chi mi conosce sa che per temperamento non amo i lunghi discorsi; amo dire le cose che reputo essenziali. In secondo luogo, le lacune — magari si trattasse solo di lacune — di questo disegno di legge sono già state ampiamente messe in luce nel dibattito svoltosi alla Camera, sulla stampa, nelle Commissioni riunite, ieri in Aula dal collega Branca e questa mattina dal collega Maffioletti. È quindi superfluo ripetere per filo e per segno l'inventario. Infine — e questo, onorevoli colleghi, mi rivolgo ai pochi presenti in Aula, è il profilo più doloroso —

sono indotto alla brevità dall'amara sensazione della impossibilità di aprire e condurre un dialogo con la maggioranza, con una maggioranza che continua a rivelarsi sorda al colloquio, arroccata pregiudizialmente su posizioni di rifiuto, di ripulsa, con una maggioranza che non ammette che questo disegno di legge possa essere variato non dico — sarebbe chiedere troppo — in alcune norme fondamentali, ma neppure negli articoli di minore importanza; con una maggioranza che vuole chiudere il discorso entro poche ore e poi sciamare per il paese e dire, in vista del 15 giugno: abbiamo salvato la patria. È come se — diciamolo chiaramente, senza sotterfugi e senza ipocrisie — la sentenza fosse già stata pronunciata, senza sentire le ragioni della difesa, in questo caso dell'accusa o della parte civile.

Ricorderete tutti il modestissimo episodio del novembre del 1968, che ebbe come protagonisti il senatore Fanfani, allora presidente di quest'Assemblea, e chi vi parla. In un disegno di legge, non per un errore di stampa, ma per una svista dei deputati che lo avevano approvato, vi era un punto e virgola anziché una virgola e il significato della frase era completamente diverso, capovolto rispetto a quello che i deputati avevano voluto approvare e che anche noi senatori dell'opposizione di sinistra, che non siamo sordi alle ragioni altrui, intendevamo in quel momento affermare. Proposi allora un emendamento e il senatore Fanfani esortò la maggioranza ad essere sensibile — ricordo le sue parole — quanto meno alle esigenze della grammatica. Ma la sua esortazione non fu accolta. Lo stesso Guardasigilli di allora, Guardasigilli e non guardagrammatica evidentemente, che era l'onorevole Gava e non l'onorevole Reale, si oppose. L'errore rimase e Fanfani si dimise da presidente del Senato. Furono dimissioni brevissime, immediatamente rientrate per volere unanime dell'Assemblea, ma purtroppo rinnovate e necessariamente accettate qualche anno dopo, quando il senatore Fanfani divenne segretario della Democrazia cristiana. E dico purtroppo non certo per esprimere sfiducia nel suo illustre successore o per fare confronti, ma solo perchè mi vien fatto di pensare che se il senatore Fanfani fosse rima-



sto, con l'autorità e l'imparzialità sempre dimostrate nell'attività di presidente del Senato su quell'alto seggio, probabilmente non avrebbe avuto modo e tempo di ispirare e imporre questo disegno di legge che con il consenso dei fascisti vi apprestate, colleghi della maggioranza, a votare.

Detto questo, ripeto che non indugiero in modo approfondito nell'esame di tutte le storture e di tutte le brutture che nel disegno di legge è facile rilevare. Tra l'altro avrò tempo e modo di ritornare sull'argomento in occasione della battaglia, se battaglia ci sarà, degli emendamenti. Voglio ricordare soltanto, tra queste storture e tra queste brutture, l'articolo 1 relativo al divieto della libertà provvisoria. Questo ricordo, onorevoli colleghi, ne risveglia un altro: quello della discussione che qui si svolse, alla fine del 1972, a proposito della cosiddetta legge Valpreda, quando il guardasigilli Gonella e i rappresentanti di tutti i Gruppi, e in modo particolarmente persuasivo e toccante il collega Martinazzoli, con finissime argomentazioni misero in rilievo che l'illimitata facoltà di concedere la libertà provvisoria attribuita al magistrato non doveva intendersi come la risposta emotiva del Parlamento a un caso, il caso Valpreda, appunto, particolarmente amaro e doloroso, ma come una conquista della civiltà giuridica, una conquista che oggi vi apprestate a cancellare.

Voglio ricordare, onorevoli colleghi, l'articolo 3, relativo al fermo giudiziario, che andando al di là — e non è il solo esempio — del codice Rocco, si accontenta di sufficienti indizi di delitto da parte del fermato, mentre il codice Rocco esigeva che gli indizi fossero gravi.

Voglio ricordare l'articolo 4 sulla perquisizione, che finge di rispettare la Costituzione ripetendone le espressioni, ma, quando dovrebbe per precetto esplicito della stessa Costituzione tassativamente indicare i casi in cui la perquisizione può essere fatta senza autorizzazione del magistrato, queste ipotesi non sa indicare se non dicendo: quando il magistrato non può tempestivamente intervenire.

Voglio ricordare l'articolo 14 che estende i già amplissimi poteri concessi alla polizia dal

codice Rocco con riferimento all'uso delle armi e fatalmente richiama alla memoria i tempi — forse qualcuno desidera che ritorni — di Portella delle Ginestre, di Modena, di Tambroni, i tempi, come diceva Piero Calamandrei in un suo memorabile scritto, della pena di morte preventiva.

Voglio ricordare l'articolo 18 che estende in modo estremamente pericoloso il campo di applicazione delle misure contro i mafiosi agli oppositori antifascisti. E che cosa sia è stato dimostrato con chiarissime argomentazioni ieri dal senatore Branca.

Per finire — ma l'elenco potrebbe continuare — voglio ricordare le norme (articolo 26 e seguenti) che privilegiano in modo inammissibile e davvero urtante le forze dell'ordine lasciando in sostanza arbitri i procuratori generali di determinarne la sorte e di assicurarne l'impunità; quei procuratori generali che all'inizio dell'anno giudiziario, onorevole Ministro, fanno i discorsi che tutti ricordano e che anche lei certamente conosce, quei procuratori generali che seppelliscono le responsabilità degli uccisori di Serantini — e vorrei che tutti ricordaste le nobilissime parole qui pronunciate da Pietro Nenni — o si gloriano di aver ordinato la strage del carcere di Alessandria.

Veramente può dirsi, onorevoli colleghi, che queste ultime norme del disegno di legge costituiscono il tetto dell'edificio, il suo coronamento, l'espressione più pura di un principio impuro che può sintetizzarsi in queste parole: nessuna fiducia nei giudici di merito che sono a quotidiano contatto con la realtà e, insensibili alle lusinghe del potere, sanno e vogliono rendere giustizia, massima fiducia ai procuratori generali ed alle toghe di ermellino. E sappiamo e sapete, al di là dei discorsi inaugurali dell'anno giudiziario, come si sono comportati in casi clamorosi che sono nel ricordo di tutti.

Questa è la realtà che si snoda davanti ai nostri occhi e che non può essere nascosta dalla cortina fumogena di quegli altri articoli che riguardano in modo esclusivo le attività fasciste, ampliando il terreno dei fatti delittuosi fascisti ed aggravando (modestamente) le pene. Non saranno certo queste norme, che non saranno mai applicate (come in Italia



non sono mai state applicate le norme della legge Scelba, mentre le norme contro i lavoratori vengono applicate sempre) a cancellare o confondere i chiari connotati autoritari di tutto il disegno di legge al nostro esame; come è dimostrato, se una dimostrazione fosse necessaria, dal voto favorevole espresso dai fascisti alla Camera e preannunciato ieri in Commissione al Senato. Un voto, vorrei dire all'onorevole De Martino e a quanti altri ne hanno ripetuto l'affermazione, che non è di disturbo o di dispetto; è un voto di convinta adesione al contenuto essenziale di questo disegno di legge, al suo spirito autoritario e repressivo, al predominio in esso riconosciuto all'autorità contro i diritti di libertà del cittadino, spesso con parole e argomentazioni che ricordano analoghe parole che abbiamo letto proprio in questi giorni, preparandoci a questa discussione, sui resoconti parlamentari degli anni tra il 1923 ed il 1925, quando si preparavano le leggi eccezionali del fascismo.

E credete davvero che tutto cambierà tra un anno quando entrerà in vigore, come si dice e si promette, il nuovo codice di procedura penale ora in gestazione, secondo le linee completamente diverse prefissate dalla legge delega? Consentitemi il più netto scetticismo su questa previsione, senza che ciò significhi processo alle intenzioni di alcuno. È evidente che un corso autoritario a tal punto avviato non potrà mai essere interrotto e non potrà essere seguito, a breve distanza di tempo, da un processo di segno contrario. Norme provvisorie queste? Ma lo credete veramente? Non illudiamoci. Intanto, provvisorie dovrebbero essere solo quelle di natura processuale e non anche quelle di natura sostanziale (come quella che il Ministro guardasigilli non vuole che io chiami la licenza di uccidere prevista dall'articolo 53 del codice penale modificato dall'articolo 14 del disegno di legge: eppure a me pare molto calzante l'espressione) che non hanno limiti di efficacia nel tempo. Ma soprattutto ricordiamo, l'ho detto or ora, che non è possibile arrivare al porto della libertà e della difesa dei cittadini se nel corso della navigazione si cambia radicalmente rotta e si vuole che il paese viva praticamente in un regime di stato

d'assedio. Altri porti si toccano quando l'inversione di rotta si verifica, e non occorre dire quali.

Questa, onorevoli colleghi, è la realtà. Ed è anche tristissima realtà un'altra: che in tutti questi mesi, in tutti questi anni, anche per colpa nostra, colleghi della sinistra, il Parlamento non abbia rivendicato il suo diritto e il suo dovere di pronunciarsi sulle grosse questioni che hanno turbato il paese, sui *golpe*, sui fatti e misfatti dei corpi separati, degli uffici riservati del Ministero dell'interno, del SID, sulle trame eversive fasciste. Solo per questa via sarebbe stato possibile arrivare all'emanazione di serie leggi di difesa dell'ordine democratico. È anche tristissima realtà, una realtà che chi vi parla ha vissuto e sofferto personalmente, quella che, mentre tanto si parla di criminalità dilagante, la maggioranza della Commissione inquirente tanta dolcezza e soavità riveli nella sua attività, rifiutandosi di dire una parola definitiva di giustizia nei processi che involgono le responsabilità penali dei ministri, trascinando i suoi lavori da una seduta all'altra, con archiviazioni, avocazioni e differimenti. Questa è la vostra coerenza, colleghi della maggioranza, nella lotta alla criminalità?

Ed è anche dolorosa realtà (la mia qualità e la mia natura — che non sono certo, come tutti sanno, una etichetta comoda e posticcia, di indipendente di sinistra — mi inducono a questa affermazione) questa: che noi, parlamentari della sinistra, non abbiamo condotto, io penso, la battaglia che ora volge alla fine con l'impegno che sarebbe stato necessario; che abbiamo sopravvalutato la spinta moderata e di ordine di una parte dell'opinione pubblica; che siamo stati frenati, se non paralizzati, dal timore di una crisi di governo; che non abbiamo compreso come non ci sia nulla da perdere mai — ed il *referendum* del divorzio lo insegna — nelle lotte aperte e chiare che si combattono.

Credo che per parte mia non sia necessario aggiungere altro. Siamo un piccolo gruppo di senatori riuniti intorno a Ferruccio Parri, e tuttavia parleremo in quattro, non certo per esibizionismo, ma soltanto perchè sentiamo che il momento è estremamente grave, che stanno per mutare radicalmente le norme che

regolano i rapporti tra Stato e cittadino, che la Costituzione è minacciata, o addirittura dimenticata o violata, in molti suoi precetti, e che al di là delle singole norme è minacciata e violata nel suo spirito e nella sua linea di tendenza.

Troppo facile, onorevoli colleghi, è inneggiare a parole alla Costituzione, che si dice nata dalla Resistenza, quando si dimentica per quale Italia sono caduti tanti nostri compagni e fratelli. Modestamente, ma con inalterato impegno, nei limiti delle nostre forze e delle nostre possibilità, noi lottiamo oggi e continueremo a lottare in avvenire perchè Resistenza e Costituzione non siano nomi vani, perchè sia rotta questa cappa di piombo che ci opprime, perchè la nostra sia una patria in cui tutti possano riconoscersi, perchè le forze del lavoro abbiano modo di esprimere compiutamente la loro voce contro le prevaricazioni, le discriminazioni, le intolleranze, i soprusi autoritari, antico e non vinto malanno del nostro paese. Potete esser certi, onorevoli colleghi, che in questa lotta ci troverete sempre al nostro posto di vigilanza e di combattimento. (*Applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brosio. Ne ha facoltà.

BROSIO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, la discussione sulle misure di ordine pubblico presentate dal Governo e approvate con modificazioni dalla Camera dei deputati si può considerare, a nostro avviso, sotto vari aspetti. Il primo riguarda le origini e le responsabilità della condizione paurosa dell'ordine pubblico quale esiste attualmente in Italia, probabilmente la peggiore tra quante ne esistono nei paesi civili in questo periodo indubbiamente grave di turbamento e di una particolare criminalità diffusa ovunque, forse uguagliata e superata soltanto in taluni paesi dell'America latina o, in qualche periodo, da uno Stato in condizioni quasi permanenti di guerra civile come l'Irlanda.

Non esitiamo a dichiarare che la responsabilità politica principale della situazione del-

l'ordine pubblico in Italia ricade sulla presente coalizione di maggioranza, la quale riconferma ad ogni prova, ad ogni verifica, le sue intrinseche contraddizioni e la sua profonda, inguaribile debolezza.

S I G N O R I . Dove siete stati voi in tutti questi anni?

B R O S I O . Siamo stati dove abbiamo potuto, all'opposizione, fermamente ed energicamente...

S I G N O R I . ...e nei governi per parecchi anni.

D I N A R O . Ma l'equivoco è costituito da voi, non da loro!

B R O S I O . Se mi interrompete ne sono ben contento, mi fate un piacere, perchè desidero dire quello che penso e sentire le vostre reazioni. Mi interessa sempre; quindi vi ringrazio.

Il secondo aspetto riguarda lo specifico atteggiamento del Governo nei confronti dei casi sempre più numerosi di sequestri di persona, di ribellione nelle carceri con cattura di ostaggi, di rapine accompagnate da simili catture e dai conseguenti ricatti. Riteniamo che al riguardo, specialmente quando i sequestri e la presa di ostaggi concernono persone rivestite di pubbliche funzioni e quindi legate dal loro ufficio al dovere di concorrere ad assicurare il rispetto della legge e la difesa dell'ordine, l'atteggiamento delle pubbliche autorità dovrebbe essere più coerente e più fermo e non indulgere a trattative con i criminali e con i ribelli le quali, nell'intento di salvare una determinata vittima, incoraggiano analoghe imprese e quindi mettono sicuramente in pericolo altre future vittime innocenti, rassicurando i delinquenti sulla fruttuosità delle loro iniziative delittuose.

Il terzo aspetto riflette la nota polemica sulla contestata teoria degli opposti estremismi, la responsabilità delle parti politiche, la natura antifascista delle norme in discussione e di conseguenza la stessa natura della lotta politica in Italia: tema vastissimo, nel

quale si addensa tutta la realtà politica italiana di oggi. Al riguardo di esso non esitiamo a rifiutare, di fronte al crimine e alla violenza, ogni unilateralità di qualifiche politiche. Mentre rimaniamo antifascisti in quanto fascismo significa dittatura, intimidazione e violenza, rivendichiamo il diritto di scoprire e di condannare violenza, intimidazione e dittatura, con qualsiasi etichetta si presentino, e di denunciare e combattere quelle dottrine e quelle attività politiche le quali, propugnando una democrazia di classe, di agitazioni di piazza e confondendo processi democratici e processi rivoluzionari, si fanno esse stesse ispiratrici e corresponsabili di una atmosfera di timore e di tensione e delle azioni di altri estremismi che a Marx, a Lenin, a Gramsci essi pure si richiamano, non importa se più o meno correttamente e più o meno in buona fede.

Il quarto aspetto, infine, riguarda le norme concrete presentate oggi al nostro esame, la loro costituzionalità, la loro efficacia. Si potrebbe osservare che la nostra Costituzione repubblicana è nata più di un quarto di secolo fa con una visione ottimistica delle esigenze e degli sviluppi di una libera democrazia. Formulata dopo la dura esperienza delle dittature nazista e fascista e dopo le severe prove della guerra e della sconfitta, della cobelligeranza e della Resistenza, essa era ispirata alla generosa convinzione che la pace e la libertà fossero elementi sufficienti per garantire l'ordine democratico e per evitare il ritorno delle intolleranze delle fazioni, dello spirito di violenza e sopraffazione e della guerriglia criminale e politica. La realtà ci ha riservato al riguardo crudeli delusioni. Ma ciò non toglie che la Costituzione rimanga in vigore e debba essere rispettata nella sua lettera e nel suo spirito. Noi non possiamo disapplicarla soltanto perchè essa non prevedeva la gravità delle offese che la stessa struttura democratica e la complessità della società moderna poteva generare o consentire e non provvedeva di conseguenza. Ma nel valutare i casi eccezionali di necessità e di urgenza ai quali l'articolo 13 della Costituzione si riferisce, per ammettere taluni interventi delle autorità di pubblica sicurezza, il legislatore non può non tener conto della gravità del-

le circostanze sopravvenute e non previste dal legislatore costituente nell'adottare le misure energiche ed efficaci imposte dagli inquietanti sviluppi della situazione.

Consentitemi ora alcune chiose su questi vari temi. Non mi dilungherò sul primo dal punto di vista generale perchè non farei che ribadire ancora una volta le ragioni della nostra fermissima opposizione ai governi di centro-sinistra, la quale dura ormai da dodici anni ed ha avuto purtroppo la sua piena conferma nei fatti, perchè l'Italia è stata trascinata in questi dodici anni da una condizione di invidiabile sviluppo economico e sociale e di libertà accompagnata da un normale ordine democratico ad uno stato di crisi monetaria ed economica non ancora affatto superata e di agitazione permanente, di disordine e di violenza che ci sta meritando un ben triste primato. Mi limito qui a sottolineare l'importanza dell'attuale stato di agitazione permanente anche a prescindere dalla violenza. Intendo riferirmi anzitutto allo stato di continua agitazione nelle scuole ove poco si studia e molto si discute e si contesta e la recente legislazione sui consigli scolastici non è certo riuscita a porvi ancora rimedio. Intendo riferirmi soprattutto alla mancata disciplina del potere sindacale e alla mancata legislazione sullo sciopero previste e richieste dagli articoli 39 e 40 della Costituzione, mai applicati nonostante i continui e costanti richiami del nostro partito.

Ormai i sindacati, pur non avendo mai avuto una sanzione e una disciplina legislativa democratica, hanno invaso tutte le zone del potere politico ed aziendale in modo tale da sovvertire il normale esercizio degli istituti costituzionali e da turbare il processo produttivo e la normale direzione aziendale. D'altra parte la mancata regolamentazione del diritto di sciopero ha consentito il moltiplicarsi di periodiche sospensioni dal lavoro, articolate nel modo più raffinato per colpire la produzione e mascherare nel contempo le responsabilità, senza distinzione tra aziende, uffici privati, parastatali o pubblici, nè fra servizi pubblici essenziali e servizi privati. Proprio in questi giorni stanno scioperando a singhiozzo infermieri di ospedali e cancellieri di

tribunali, ferrovieri e personale delle compagnie aeree e perfino il personale del Ministero delle finanze, mettendo in tal modo in pericolo l'attuazione della riforma tributaria e la tempestiva riscossione delle imposte.

Fatti questi accenni sull'agitazione, vorrei soffermarmi su un recente discorso del Presidente del Consiglio, pronunciato venerdì 9 maggio, davanti all'Assemblea della Democrazia cristiana, che merita, mi pare, qualche osservazione. Tale discorso è stato correttamente definito un rilancio della formula di centro-sinistra. Noi non contestiamo certo il diritto dell'onorevole Moro di ribadire la sua fiducia in una formula di governo e di maggioranza che, secondo la sua espressione, « sarebbe sbagliato considerare esaurita ». Possiamo soltanto, sotto questo aspetto, rinnovare l'amara constatazione della sua permanente conflittualità interna e conseguente impotenza, confermata ancora e proprio a proposito di questo disegno di legge, e prevedere che se non intende riconoscersi esaurita non saranno purtroppo neppure esauriti i mali ed i pericoli che essa ha cagionato alla democrazia italiana.

Ma l'onorevole Moro ha voluto anche sottolineare nel suo discorso le inquietudini della nostra società in movimento nella quale — egli ha detto — « i giovani avanzano, i lavoratori hanno una nuova coscienza della loro dignità e delle loro funzioni, le donne ricercano un nuovo ruolo meno squilibrato ed unilaterale ». Ed ha concluso: « Saremo perciò con i giovani maturati in fretta pur senza perdere l'entusiasmo e gli ideali della giovinezza, saremo con le donne diventate criticamente consapevoli della loro nuova posizione, saremo con i lavoratori fermi nella difesa dei loro diritti ». Francamente queste parole mi hanno lasciato perplesso e deluso; mi son sembrate più adatte ad un capo di partito in campagna elettorale che ad un presidente del Consiglio.

L'Italia, in un momento in cui l'economia è ancora profondamente malata e l'ordine pubblico vacilla, ha bisogno di propositi e di misure ben più concreti che questi appelli generici alla novità e al cambiamento, dove ai problemi dell'età e dei sessi si accavallano i problemi del lavoro e su tutti aleggia uno

spirito di equivalenza che rasenta la confusione, animato da un calore preelettorale ben lontano dalla concretezza che si attenderebbe da chi ha oggi la grave responsabilità di tenere il timone della nostra barca ondeggiante su un mare procelloso.

Anche noi siamo con tutto l'animo per una Italia in attività ed in progresso; ma ad una Italia che guarda soltanto ai giovani, alle donne e a non ben definite categorie di lavoratori preferiamo un'Italia matura, vitale, dove lavorino e siano ugualmente considerati tutti gli italiani.

Vengo ora al mio secondo punto, riferendomi anche qui ad un fatto preciso e recente, ossia all'episodio, che non esito a definire deprimente e scandaloso, della rivolta dei nuclei di azione proletaria nel carcere di Viterbo, ossia un nuovo, clamoroso esempio di debolezza governativa che ha un rapporto diretto con il disegno di legge in discussione. I detenuti di Viterbo hanno potuto tranquillamente armarsi e ricevere comunicazioni dai loro compagni all'esterno per farsi strumento delle rivendicazioni conseguenti al rapimento del magistrato Giuseppe Di Gennaro. Essi hanno potuto trattare ed ottenere il conseguimento di tutte le loro richieste e per di più prendersi il lusso di introdurre all'ultimo momento, ad accordo già avvenuto, ulteriori condizioni relative prima alle modalità di interrogatorio di un loro compagno, il misterioso Sergio D., poi alla difesa legale di altri nappisti. Hanno così creato l'impressione che la nostra autorità giudiziaria, per indurci a rispettare i diritti elementari degli imputati, debba esservi costretta dal ricatto insolente dei delinquenti. Soprattutto hanno dato la dimostrazione che in Italia i detenuti possano continuare a delinquere stando in carcere, in complicità con i loro amici in libertà e con la collaborazione delle pubbliche autorità.

Io vedo qui i segni non già di alte complicità e di macchinazioni politiche — non ci credo affatto — ma di una desolante inefficienza e di un cronico lassismo.

Il risultato è stato che il magistrato Di Gennaro è stato liberato ma il prestigio della giustizia e dello Stato è stato ancora una volta calpestato in modo da indignare e av-

vilire i cittadini che ancora hanno un rispetto per la legalità democratica.

Francamente di fronte a simili avvenimenti, di fronte a questo mercanteggiamento tra gli organi dello Stato e i malfattori, di fronte a questa incapacità di affrontare virilmente i rischi necessari per non sacrificare l'incolumità e la quiete avvenire dei più alla contingente compassione per il caso singolo, c'è da domandarsi se valga la pena di accumulare nuove leggi che di per sé servono a poco se non sono sorrette da una valida volontà di applicarle con giusta fermezza, senza tergiversazioni e senza alcuna disposizione a cedere alle minacce dei violenti.

I sequestri, i ricatti, la presa di ostaggi si ripetono perchè rendono, perchè un'esperienza di ripetute debolezze della pubblica autorità ha convinto i criminali che le loro operazioni sono profittevoli. Cedono le vittime e i loro cari sono comprensibilmente disposti a qualsiasi umiliazione e a qualsiasi sacrificio per salvare un congiunto. Ma che l'autorità si arresti o si eclissi o partecipi a incoraggiare i ricatti subendoli, questo è un problema che richiede una nuova e ben diversa riconsiderazione; ciò tanto più quando le vittime fanno parte dell'organizzazione dello Stato e di quegli uffici che hanno per compito specifico la difesa della legge e dell'ordine. In questo caso il rischio fa parte della loro situazione giuridica e la loro doverosa difesa deve essere compatibile con le esigenze superiori dell'ordine dello Stato.

D'altra parte i criminali ricattano per avere denaro, non per addossarsi il peso e la responsabilità del sangue delle loro vittime. Nella maggioranza dei casi — e il caso Sossi, pur con le sue esitazioni e perplessità, ne è stato esempio tipico — la fermezza ha pagato salvando insieme vittima e prestigio e funzionalità dello Stato.

Con questo non diciamo che le norme oggi in discussione siano senz'altro inutili per mancanza di una seria capacità di farle valere. Ricordiamo soltanto che esse, come l'aggravamento delle pene per i sequestri di persona e altre recenti, a poco serviranno se persisterà una esiziale mentalità di compromesso e di cedimento.

Sul terzo punto ho già espresso abbastanza chiaramente il nostro pensiero. Aggiungerò che la nostra Costituzione con l'articolo 12 delle sue disposizioni transitorie e finali è stata giustificatamente unilaterale per evidenti ragioni storiche, quando ha vietato la ricostituzione del partito nazionale fascista e non quella di ogni partito che per dottrina o per attività mirasse a stabilire in Italia un regime totalitario o dittatoriale. Dell'esperienza storica del fascismo e dell'occupazione tedesca fummo partecipi all'opposizione anche noi liberali e quindi approvammo quell'articolo 12. Diversa era già la situazione nel 1952 quando fu approvata la legge Scelba. E per questo i liberali vi furono contrari, pur prestandole ossequio dopo che fu approvata e promulgata.

Questo però non autorizza oggi a risuscitare tale unilateralità 27 anni dopo la Costituzione e in una situazione storica e politica profondamente diversa. Tanto meno autorizza a distinguere tra le varie origini politiche o semplicemente criminose della violenza o a porre artificiosamente lo stampo del fascismo su ogni forma di brutalità politica.

Quindi noi, pur accettando il richiamo alla legge Scelba nella elencazione introdotta all'articolo 1 perchè questa è la realtà giuridica attuale, non ci prestiamo ad alcuna forma di parzialità di fronte ad un disegno di legge che deve avere uno scopo solo, quello di difendere l'ordine e la tranquillità dei cittadini contro chiunque lo turbi e per qualsiasi motivo politico o no di destra o di sinistra.

Quanto alla dottrina degli opposti estremismi, se essa significa che vi è un po' ovunque e anche in Italia un pericolo di ritorni autoritari, dittatoriali e totalitari sia di destra sia di sinistra e un metodo di violenza, di intimidazione e di pressione di piazza sia di sinistra sia di destra, noi non possiamo che sottoscriverla e ribadirla, per nulla disposti a inchinarci di fronte alle espressioni di derisione, di fastidio o di indignazione sotto le quali si tenta di seppellirla. Con questo intendiamo dire che una tale dottrina non solo è vera, ma va oltre la mera lotta contro ogni forma di violenza, rinnega anche

quella della intimidazione, rifiuta inoltre la falsa democrazia della pressione di piazza e soprattutto combatte le dottrine autoritarie e totalitarie che sono alla radice e costituiscono poi l'inevitabile sbocco dei metodi antidemocratici di lotta politica.

Dirò di più: l'antitesi si estende per me anche oltre, fino a contrapporre metodo democratico e metodo rivoluzionario, democrazia e rivoluzione. È diventato oggi un vezzo, una moda di certi intellettuali e di certi politici, esaltare il concetto di rivoluzione. Nessuna riforma è apprezzata se non è una riforma di struttura e nessuna innovazione è degna di nota se non ha una impronta rivoluzionaria. Ma il metodo della democrazia è diverso, e la libertà è realmente compatibile solo con le riforme graduali e con una evoluzione progressiva, mentre la rivoluzione si nutre dei germi perniciosi della lotta di classe e della intolleranza seminatrice di odio fazioso e quindi di violenza.

Quando si potrà fare la storia libera e spassionata di questi tempi agitati in Italia, si vedrà meglio che fra le punte violente ed estremiste e i nuclei politici responsabili della destra e della sinistra vi furono e vi sono affinità, compiacenze, connivenze obiettive che non possono sfuggire nemmeno oggi al più casuale osservatore.

Attorno alle sfilate e alle adunate delle grandi città, cosiddette pacifiche, ma spesso animate dalle più sfrenate manifestazioni di ostilità e di risentimento, si muovono i reparti volanti degli estremisti e si infiltrano i delinquenti abituali per provocare i pestaggi, gli incendi, i saccheggi, i lampi dei *cocktails molotov*, fino agli spari e alle vittime che generano poi a loro volta nuove esplosioni di indignazione, nuove campagne di stampa partigiane, nuove manifestazioni e nuovi cortei, in una catena che non accenna ad esaurirsi.

Tutto questo deve cessare perchè non è democrazia, ma è caricatura deforme di una democrazia civile. E questo è il senso nel quale accettiamo il disegno di legge in discussione, purchè sia espressione di una volontà autentica di ristabilire tranquillità e libertà vere, che possono esistere soltanto

nell'ordine accettato e rispettato da tutti e, se necessario, imposto contro tutti, senza distinzioni partigiane.

Vengo così al quarto e ultimo punto, riguardante il testo del disegno di legge e taluni suoi punti ancora controversi. L'amico senatore Valitutti ha già egregiamente spiegato ieri sera in quale spirito lo approveremo. Accettiamo l'impostazione datagli dal ministro Reale, del cui onesto intento non dubitiamo. Riconosciamo che si tratta di un provvedimento affrettato e quindi in un certo senso sovrabbondante e in un altro senso insufficiente, benchè già migliorato durante la discussione nell'altro ramo del Parlamento. Neppure a noi è gradita la proliferazione legislativa e la fretta dei procedimenti parlamentari, ma siamo convinti che essa sia qui imposta da una genuina esigenza di rispondere alle aspettative di una opinione pubblica allarmata e di una forza pubblica scoraggiata. Neanche noi amiamo legiferare sotto la pressione delle ondate emotive, giustamente segnalata dal senatore Lugnano — che non vedo in Aula, come del resto non vedo nessuno dei suoi compagni — nella discussione in Commissione, ma altre volte abbiamo dovuto, proprio noi liberali, accettare di deliberare con maggiore fretta e in circostanze nelle quali l'urgenza ci sembrava molto meno giustificata, come nel caso del finanziamento pubblico dei partiti o in quello della legge sulla RAI-TV. Da un punto di vista strettamente costituzionale, abbiamo constatato che le controversie si sono alquanto sopite avanti a questo ramo del Parlamento, salvo l'opposizione, che mi pare sia ancora insistente sotto questo aspetto, della Sinistra indipendente, specialmente dopo che la Commissione e il Governo hanno introdotto alla Camera alcuni emendamenti diretti a chiarificare alcune evidenti contraddizioni con le norme della nostra Carta fondamentale. Mi riferisco specialmente agli articoli dal 27 al 32 relativi ai reati commessi da ufficiali o agenti della pubblica sicurezza o da militari, dove la norma controversa si è ridotta ad un obbligo di informazione anticipata del procuratore generale che non modifica i po-

teri ad esso già riconosciuti dalla legislazione vigente. A proposito del procuratore generale devo dire che ho inteso le parole di larvata ma severa critica, pronunciate qui dall'egregio senatore e amico Galante Garrone, che non condivido assolutamente nè per quello che riguarda la persona nè per quello che riguarda le dichiarazioni che ha fatto nel suo discorso all'inaugurazione dell'anno giudiziario 1975.

Più delicato rimane il problema dell'articolo 4 ove le modifiche pure introdotte alla Camera hanno fatto tutto quello che era possibile per realizzare quel requisito della tassatività che l'articolo 13 della Costituzione richiede. I casi in cui la perquisizione è consentita sempre e soltanto per l'accertamento del possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione da parte di persone la cui presenza in un'occasione determinata appare sospetta possono ritenersi sufficientemente circoscritti e individuati. Qui del resto mi pare che possano verificarsi per l'appunto quei casi cui accennai all'inizio, nei quali la complessità dello sviluppo della società industriale e urbana contemporanea e i relativi pericoli non erano tutti presenti allo spirito dei legislatori costituenti e quindi sono necessarie un'interpretazione ed un'applicazione non dico creative ma evolutive della Costituzione.

L'onorevole Reale ha giustamente ricordato che la perquisizione personale è diventata ormai una procedura di *routine* in tutti gli aeroporti del mondo e non offende più la dignità e il senso di libertà di nessuno. È una necessità alla quale tutti si piegano perchè sono coscienti che la realtà la esige. Ha obiettato avanti alle Commissioni riunite il senatore Galante Garrone, la cui competenza giuridica è senz'altro superiore alla mia alquanto arrugginita dopo oltre 30 anni di inattività professionale, che quelle perquisizioni sarebbero giustificate dall'esistenza e dalle condizioni del contratto di trasporto (praticamente: o ti lasci perquisire o non voli). Non voglio discutere se egli abbia formalmente ragione o no, e non so neppure se le compagnie aeree abbiano poi provveduto a introdurre nelle norme generali del

loro contratto di trasporto, tra quelle tali clausole generali che pochissimi leggono e nessuno ricorda, anche la condizione della perquisizione che fu imposta loro dalle pubbliche autorità, e a queste dall'evidente necessità.

Dal punto di vista sostanziale, però, so tuttavia che sia in Italia e sia probabilmente all'estero queste perquisizioni sono state disposte e sono eseguite dalle autorità di pubblica sicurezza (in Italia a mezzo di carabinieri e di agenti), sono cioè derivate da un atto della pubblica autorità senza alcuna deliberazione parlamentare, e ad esse tutti si sono volentieri inchinati riconoscendone l'ineluttabilità.

Tutto ciò significa che veramente la realtà degli sviluppi sociali ha determinato delle esigenze imperiose che nessuno, e nemmeno il legislatore, può ignorare. Questo non vuol dire che noi liberali ci rassegniamo facilmente ad ammettere violazioni della Costituzione in omaggio all'evoluzione dei tempi: ciò porterebbe troppo lontano. Anzitutto qui non ci troviamo in tale caso. Sono cioè d'accordo con quanto diceva ieri il relatore, senatore Agrimi, che le norme in discussione camminano ai margini della incostituzionalità, o meglio stanno in qualche caso ai limiti della costituzionalità ma non li trasgrediscono.

D'altra parte, più in generale, vorrei aggiungere che noi liberali siamo pienamente consci delle responsabilità che il nostro stesso nome e la nostra tradizione ci impongono. Noi ci sentiamo guardiani, beninteso non esclusivi, delle libertà pubbliche e civili e della legalità costituzionale, così come della autorità e funzionalità dello Stato. Ma proprio in questa conciliazione di esigenze diverse sta la difficoltà del nostro compito, che è quello di ogni democratico di ispirazione liberale.

Qualcuno si è rivolto a noi quasi chiedendoci conto del nostro inchinarci a queste disposizioni cosiddette liberticide, ma anzitutto questo presuppone che esse lo siano e che i nostri critici non scambino il loro pregiudizio e la loro faziosità per la verità. La faziosità coincide precisamente con la costan-



te, adamantina sicurezza di essere nel vero. In secondo luogo noi come liberali siamo lontanissimi da quegli atteggiamenti radicali che scambiano la libertà con il più irresponsabile permissivismo. Anche noi come liberali nutriamo una certa sana diffidenza verso la pretesa di infallibilità o le cieche presunzioni di legittimità dell'azione pubblica, ma siamo ben lontani da quelle concezioni di pseudolibertà che sconfinano nella licenza, nel disordine, nell'allentamento di tutte le inibizioni nel campo politico, come in quello giuridico, morale, familiare, sessuale.

Ieri il senatore Bettiol si rifaceva alla morale cristiana e a Kant, come ultimo campione della cristianità, nell'esporre, come sempre brillantemente, le sue concezioni di diritto penale. Io sono meno ancora filosofo che giurista, ma credo che una sana filosofia del liberalismo aborra da certe aberrazioni di un rousseauianismo e di un freudismo che risalgono entrambi alla pretesa bontà naturale dell'uomo e finiscono per confondere libertà ed obbedienza agli istinti, mentre il pregio della storia umana è proprio quello di averli soddisfatti regolandoli e controllandoli. L'uomo civile è, in una larga misura, un uomo artificiale, nel senso che ha costruito i suoi ideali e la sua civiltà e dominato taluni suoi istinti, e così pure la libertà è il frutto prezioso di una società che l'ha saputa concepire e difendere nella massima possibile armonia con l'ordine sociale.

Torno ora più modestamente a terra per concludere che questo disegno di legge, nel suo insieme, da un lato non ci soddisfa pienamente e dall'altro si impone alla nostra ragione per la sua necessità e per la sua utilità come strumento di difesa della minacciata sicurezza dei cittadini. Non ci soddisfa interamente anche perchè contiene troppe norme, direi un po' di tutto: dalla libertà provvisoria al processo per direttissima, al fermo di sicurezza, all'aggravamento della legge Scelba, alle violenze « contro » la forza pubblica, ai reati « della » forza pubblica, alla ricettazione, all'espulsione degli stranieri, alla prescrizione, alle misure di prevenzione contro i sospetti sulla base delle leggi sulla mafia, eccetera.

Sorge chiara l'impressione che si sia voluto approfittare dell'occasione per includervi alla rinfusa tante materie diverse sulle quali si riteneva necessario sveltire o rafforzare le norme esistenti. Non tutte queste disposizioni sono perfette ed alcune non sono neppure felici, ad esempio quella sulle aggravate pene per la ricettazione, ma nell'insieme sono corrette, non eccessive e potranno rispondere allo scopo se saranno validamente applicate.

Mi fermo ancora, da ultimo, sulla libertà provvisoria, perchè ha avuto giustamente l'onore di una discussione ampia. Qui, dobbiamo riconoscerlo, ci troviamo di fronte ad un vero capovolgimento di posizioni, e non mi meraviglio che essa abbia lasciato interdetti e qualche volta sdegnati alcuni critici del disegno di legge. Solo ieri con la legge Valpreda si era orientati tutti ad evitare che la lunghezza dei giudizi e il rifiuto della libertà provvisoria potessero tenere a lungo in prigione imputati che debbono, come tali, presumersi innocenti fino a prova contraria; oggi invece ci si preoccupa essenzialmente di impedire che tornino in circolazione individui pericolosi, prima di essere stati giudicati per gravi imputazioni precedenti.

Abbiamo approvato la legge-delega sulla riforma della procedura penale, orientata nel primo senso, e le anticipiamo una legge rivolta al secondo senso. Anche qui l'onorevole Reale ha sentito l'anomalia di questa situazione, e l'ha superata con la tesi, della quale anche qui non metto in dubbio minimamente nè la logica nè la sincerità, della eccezionalità e temporaneità di questo disegno di legge. Quando verrà la riforma del codice di procedura penale, saranno applicati i principi della legge-delega e saranno defunte e seppellite le norme di questa legislazione contingente, che oggi o domani approveremo.

Alla base di tutto questo vi è la presunzione e la speranza che saremo tornati a condizioni normali e potrà riprendere vigore una legislazione ispirata ottimisticamente alla prevenzione e rieducazione, più che alla repressione, e alla fiducia che il reo, convenientemente rispettato e trattato, ritorni degno



della libertà. E qui mi domando: ma siamo proprio sicuri che questa ondata diffusa di criminalità, alimentata dalle grandi concentrazioni urbane, sorretta da una tecnica modernamente organizzata, potentemente autofinanziata, si dissolverà o si placherà e consentirà l'abbandono di queste nostre odierne o di altre analoghe misure ritenute transitorie e contingenti? Non vorrei apparire troppo pessimista, ma io questa sicurezza, almeno a breve scadenza, non ce l'ho; nè tantomeno credo che basterà qualche riforma sociale più o meno felice ad estirpare le radici del male che è insito nelle dimensioni e nelle complicazioni umane e psicologiche della nostra civiltà contemporanea. È più probabile che dovremo vivere ancora a lungo con questi fenomeni, per assorbirli ed eliminarli lentamente, un po' con la ragione, un po' con la forza legittima, che costituiscono l'accoppiata necessaria per garantire la libertà.

Certo, con una società autoritaria di qualsiasi tipo, potremmo più facilmente attenuare questi fenomeni. Dico attenuarli, non estirparli, perchè anche l'Unione Sovietica ha i suoi *huligani*, che è del resto una importazione letterale della parola americana *hooligans*, ossia i suoi teppisti, come li chiamiamo noi. Ma di sistemi autoritari non ne vogliamo sapere, vogliamo soltanto dei governi autorevoli in un regime di libertà. Quindi, potrà darsi che alla prova dei fatti noi dovremo forse rivedere qualcuna delle norme della legge-delega, o adottare qualche altra norma transitoria ed eccezionale, quando verremo alla redazione del nuovo codice di procedura penale. Non lo so. Questo, a prescindere da ogni problema politico e sperando che in quel momento almeno il problema della criminalità politica sarà stato superato salvando il nostro ordine democratico libero. In questo senso, mentre sono certo dell'onestà morale e intellettuale dell'onorevole Reale, non sono così sicuro che la realtà darà via libera alla sua concezione delle norme odierne come norme necessariamente transitorie. Giuridicamente sì, ma di fatto io mi limito ad augurarmelo. Noi liberali cercheremo di fare di tutto perchè ciò avvenga, ma non chiudiamo gli occhi di fronte

alla tremenda realtà della società torbida e inquieta nella quale ci tocca vivere.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Zuccalà. Ne ha facoltà.

**Z U C C A L À .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la duplice sensazione che affrontando questa legge si avverte a livello di responsabilità politica e a livello di opinione pubblica generale è un misto di incertezze e di preoccupazioni, di dubbi e di risolutezza. Da una parte c'è il problema reale e drammatico della difesa dell'ordine democratico, del turbamento della civile convivenza, della lunga serie di delitti, della protervia della criminalità comune ed eversiva; dall'altra c'è la torbida azione a delinquere di gruppi avventuristici e di organizzazioni del delitto che agiscono con spavalda arroganza, dimostrando l'inutilità di ogni nuovo strumento legislativo e la carenza all'origine delle strutture dello Stato. Su questo ultimo dato, che per noi è importante, si sorvola o si tace, quando invece l'occasione fornita dalla discussione di questa legge era straordinariamente puntuale per parlarne e mettere a fuoco coraggiosamente deficienze, lassismi, indulgenze.

Eppure, onorevoli colleghi, questo dato non è meno reale nè meno attuale di quello dell'ondata di criminalità e di terrorismo che affligge e angoschia il paese. E i quesiti e le domande che esso genera sono forse più inquietanti: come è possibile e perchè dal 1969, dalla strage di piazza Fontana di Milano, non si riesce a fare piena luce sulla responsabilità e sui colpevoli ormai chiaramente individuati? Perchè lungo la linea attraverso la quale si è sviluppata la strategia della tensione, alcuni settori degli organi della sicurezza pubblica hanno subito un processo degenerativo che ha inquinato prove, falsificato atti e documenti, coinvolgendo elementi di elevata responsabilità dell'apparato di sicurezza dello Stato? E come è mai possibile che criminali e assassini si volatilizzino nelle poche ore successive ai loro efferati delitti, in una catena di connivenze e compiacenze che si allunga fino a coperture este-

re? Questi interrogativi avrebbero dovuto avere una risposta pregiudiziale prima di impostare una normativa che è certamente sconvolgente rispetto alle linee di sviluppo democratico che Parlamento e paese hanno seguito lungo questi ultimi anni per demolire la vecchia ed autoritaria codificazione fascista.

Siamo davvero sorpresi e preoccupati quando forze politiche democratiche scivolano con noncuranza su queste carenze dell'apparato, sulle sue deviazioni, sulle sue debolezze che sono all'origine di incapacità e di insipienze antiche, per agitare poi la bandiera di una legge come momento risolutore di tutti i mali che affliggono la nostra società. Temiamo quindi, e con preoccupazione, al di là delle strutture della legge e di alcune sue articolazioni che non condividiamo, che la tentazione elettoralistica, l'agitazione taumaturgica prevalga sui problemi veri del paese, di cui la legge che discutiamo è solo un riflesso certamente non risolutore. Ed è una agitazione dannosa, a nostro parere, e sterile ad un tempo: è dannosa perchè gabbellare una legge, questa od altra anche più dura, come la panacea che sconfigge la criminalità e riporta serenità nel paese è — ne siamo fermamente convinti — uno dei più tristi errori che una classe politica possa commettere; sterile perchè la consapevolezza e la civile maturazione del paese ha bene afferrato la strumentalizzazione esasperata elettoralistica che svilisce la legge stessa e gli obiettivi che essa si propone di raggiungere.

Vorrei ricordare, onorevoli colleghi, che la storia della lotta alla criminalità nel nostro paese dimostra da molti anni che il punto debole per una efficace azione di prevenzione e di repressione non è stato mai nella legge ma negli indirizzi operativi, nella vischiosità degli apparati, nella incapacità di opporre strumenti di azione validi ed efficaci ad una criminalità che diveniva sempre più aggressiva per la potenza dei mezzi a sua disposizione e la quasi certa impunità per i delitti commessi.

Cosa fu il banditismo siciliano degli anni successivi alla fine della guerra se non una torbida vicenda di crimini perpetrati al-

l'ombra di oscure connivenze, di inquietanti protezioni, di menzogne scellerate dette anche qui in Parlamento? Eppure non mancava una legislazione dura ed autoritaria che concedeva grandi poteri alle forze di polizia in violazione anche dei diritti costituzionali, che veniva spregiudicatamente applicata con arresti di intere popolazioni, mentre i tristi protagonisti di sanguinose lotte che avevano arrecato lutto e morte anche tra le forze dell'ordine, che pagarono duramente quel triste periodo di lotta, intrecciavano rapporti con i vertici delle forze della sicurezza pubblica che ancor oggi, malgrado la sentenza di Viterbo, sono avvolti in una misteriosa orditura di cui si intravede qualche trama ma non l'intreccio.

Cosa dire dell'ultima azione criminale dei cosiddetti NAP se non che questo banditismo trova sostegno ed alimento non nella mancanza di una adeguata legislazione ma nelle deficienze dell'apparato, nella disorganicità dell'investigazione, nel lassismo della vigilanza? Ha dell'incredibile davvero il fatto che, all'interno di un carcere, possano entrare senza sospetto, diretti a banditi spietati e crudeli già condannati a molti anni di reclusione, dinamite, armi, radio ricetrasmettenti e, come beffa ultima, la fotografia del magistrato incatenato scattata poche ore prima!

Ma ve lo immaginate, onorevoli colleghi, se questi fatti fossero accaduti dopo l'entrata in vigore di questa legge — cosa del tutto possibile perchè non sarà questa legge a spaventare e fermare un tipo di criminalità proterva ed aggressiva come quella legata ai gruppi avventuristici ed eversivi — quali reazioni di insofferente incredulità, di scetticismo si sarebbero generate nell'opinione pubblica, che si sarebbe levata preoccupata e angosciata nel paese verso tutte le forze politiche, il Parlamento, le stesse istituzioni?

Questa responsabilità pesa sui Gruppi politici, soprattutto sulla Democrazia cristiana e sulla socialdemocrazia, che fanno di questa legge — sbagliando, a nostro parere — il vessillo della vittoria perchè il paese abbia di colpo ed improvvisamente serenità e sicurezza. Nell'affrontare, quindi, il proble-

ma della tutela dell'ordine democratico dovremo avere, come politici responsabili, la consapevolezza che scontiamo responsabilità antiche ed anche recenti, inefficienze radicate nel modo stesso come si è venuta formando la struttura burocratizzata dello Stato, incapacità di visioni strategiche organiche nell'evoluzione dei fenomeni criminali e quindi della necessità di approntare mezzi e strutture moderne ed efficienti, il ritardo nell'attuare le riforme e prima fra tutte quella del corretto funzionamento di tutti gli organi dello Stato.

Abbiamo più volte ammonito di guardarsi dall'illusione pericolosa e di breve durata di credere o di far credere che un problema di tanta vastità possa essere risolto semplicemente approvando una legge che modifica alcune norme procedurali e introduce nuovi strumenti di prevenzione. Naturalmente questo non significa che la legge non abbia la sua importanza e che soprattutto in quella che oggi discutiamo non ci sia una sua validità in relazione alla sua caratterizzazione antifascista, ad una normativa che colpisca con severe misure, anche di prevenzione, l'azione eversiva del terrorismo fascista.

Ma c'è un elemento che dà sostanza e forza alla legge e al modo con cui essa viene gestita ed è la politica. Perciò confermiamo la nostra opinione che senza una politica generale dell'ordine pubblico, che parta dalla difesa delle istituzioni democratiche ed arrivi alla tutela della civile convivenza tra tutti i cittadini, non c'è legge per perfetta che sia, per dura che sia che possa raggiungere i suoi scopi. Ed una politica presuppone consapevolezza del grave stato di disgregazione in cui si trova il modo stesso di funzionare degli organi dello Stato, presuppone coscienza del deterioramento, del disorientamento, della confusione con cui operano certi gangli essenziali della sicurezza e dell'ordine pubblico, compresa l'amministrazione della giustizia, presuppone acquisizione di strumenti e mezzi nuovi per operare con tempestività, con coordinamento, con visione strategica e non settoriale per affrontare il mondo torbido e spietato del crimine; una politica infine presuppone un

chiaro e fermo indirizzo antifascista nella azione di direzione dello Stato e nei comportamenti direi quotidiani degli organi esecutivi.

Molte ambiguità, come quelle collegate alla nefasta teoria degli opposti estremismi, hanno pesato sulla vita del paese ed hanno offerto coperture a reviviscenze reazionarie che poi sono sfociate nella strategia della tensione e negli attacchi sanguinosi e violenti che essa ha generato per logorare ed indebolire le istituzioni. Che senso ha avuto e che senso ha ancora la falsa posizione di equidistanza fra il terrorismo fascista e l'avventurismo criminale di certi gruppi che, al di là delle etichette, non sono che bande di comune criminalità o ramificazioni di un disegno politico reazionario, se non quello di indebolire l'azione dello Stato nei confronti dell'unica e vera matrice della violenza che è quella fascista, perchè organizzata, finanziata, protetta e manovrata, mentre l'altra, quella avventurista, isolata dalla grande organizzazione politica e sindacale, osteggiata dai lavoratori, può essere battuta e sradicata dalla comune azione di polizia se condotta con linearità di indirizzi, severità di azione e senza inframmettenze equivoche, che generano quelle oscure sensazioni di intrecci invisibili che accentuano spesso le nostre preoccupazioni e giustificano le nostre perplessità verso gli strumenti operativi contro la criminalità utilizzati fino ad oggi?

I crimini, le violenze, le intimidazioni del terrorismo e della teppaglia fascista non nascono per caso, ma hanno una matrice che non sta nel lassismo o nel permissivismo di norme procedurali, come fino ad oggi si è voluto far credere, ma nella tolleranza compiaciuta con la quale si è consentito all'organizzazione fascista di penetrare all'interno del giuoco democratico per poi servirse ne e corromperlo ai propri fini eversivi. Per battere questo fenomeno si può anche cominciare da una legge, come noi facciamo dando la nostra approvazione a questa che stiamo discutendo, ma si deve proseguire poi con l'azione politica, con un disegno politico che recida in modo aperto e chiaro i collegamenti che i fascisti e la loro

organizzazione eversiva hanno intrecciato con il potere e l'apparato dello Stato e di alcune forze politiche. Occorre in una parola un vigoroso disegno riformatore che disinquini lo Stato e i suoi apparati con una salda azione politica che si richiami agli interessi popolari ed ai valori su cui è nata e si regge la nostra Repubblica, quelli della Resistenza. Ed a tutto questo non giova certo, onorevoli colleghi, l'atteggiamento della Democrazia cristiana ancora recentemente rielaborato verso bipolarismi oscillanti, come quelli indicati dal segretario politico senatore Fanfani al convegno del suo partito di qualche giorno fa. Disancorare la Democrazia cristiana dal rapporto politico con il Partito socialista può essere una scelta che la Democrazia cristiana è libera di compiere; ma si sappia allora che questo significa un nuovo salto verso destra nella direzione politica del paese, un aggravamento delle tensioni sociali, un'aperta ripulsa delle indicazioni di rinnovamento che l'elettorato ha dato con le elezioni politiche in Sardegna nel novembre 1974, una sfida aperta alla coscienza democratica del paese che ha espresso una grande prova di maturità civile nel *referendum* di un anno fa.

« Nell'area delle possibili alleanze della Democrazia cristiana » — scriveva ieri un editorialista del « Popolo » — « esiste la più aperta considerazione e disponibilità al dialogo con le forze democratiche, privilegiando il discorso sui contenuti, sulle cose da fare, come la preoccupante condizione del paese e le esigenze di farvi fronte senza incertezze e indugi, piuttosto che sulle formule ». Sono affermazioni gravi non solo perchè ripropongono l'alibi dei contenuti privilegiati rispetto alle formule, che è la tipica posizione gattopardesca del molto parlare perchè nulla cambi, ma perchè la Democrazia cristiana ripropone poco accortamente, a nostro parere, e nel periodo meno felice, qualcosa che addirittura va al di là della teoria della centralità del 1972; una interscambiabilità, cioè, di alleanze tra i socialisti o i liberali con al centro come sempre — malgrado i trent'anni passati — il vecchio pilastro integralista del potere arrogante, ancora non domato malgrado le lezioni dure

che esso ha subito negli ultimi anni. Si tratta, a nostro parere, di una posizione di rendita logora e tanto sfruttata che oggi appare anacronistica e, come sempre, sarà il popolo a dire l'ultima parola il prossimo 15 giugno.

E vengo alla legge che è al nostro esame per qualche breve considerazione, lasciando poi agli altri compagni, che interverranno per illustrare gli emendamenti, una maggiore precisazione su certi tipi di articolazione che non condividiamo o che ci lasciano perplessi.

Non abbiamo nascosto nè sottaciuto, fin dal vertice che trattò la questione, dissenso su alcuni punti e preoccupazioni su altri. Così come ha egregiamente fatto il Gruppo socialista della Camera, presenteremo emendamenti per correggere quelle parti che noi consideriamo come un grave ed ingiustificato arretramento rispetto al lungo, difficile, tormentato processo di rinnovamento della codificazione fascista che da diversi anni il Parlamento ha portato avanti con coraggio e serenità e del quale è stato anche protagonista l'onorevole Ministro guardasigilli, che io ricordo bene nella passata legislatura anche come Ministro guardasigilli partecipare attivamente all'elaborazione di quelle norme rinnovatrici del nuovo codice di procedura penale in quest'Aula del Parlamento.

Chiediamo altresì l'accentuazione della linea antifascista che giustamente alla legge è stata attribuita sia dalle norme che abbiamo proposto, sia dagli intendimenti espressi dal Presidente del Consiglio, al quale diamo atto di questa iniziativa serena e non equivoca. La linea essenziale lungo la quale deve operare questa legge è quella di un'organica ed efficace lotta al fascismo ed alle sue proliferazioni criminali; ma quando questa legge sarà operante chiederemo conto della volontà politica con la quale sarà gestita e vedremo se le direttive saranno coerenti e conformi alle finalità che ci siamo proposti dando ad essa il nostro assenso. Chiederemo conto e vedremo se le città saranno ripulite dai covi, da sempre individuati e da tutti conosciuti, dove la teppaglia programma le proprie scorrerie nelle

scuole, contro inermi passanti, terrorizzando interi quartieri, come è accaduto recentemente a Roma e anche a Milano e in altre grandi città. Accerteremo se e come picchiatori incalliti, professionisti dell'aggressione e dell'attentato saranno neutralizzati e isolati con l'applicazione delle misure antimafia che noi abbiamo proposto e che sono state codificate in questa legge, allontanati dai luoghi nei quali si nutre la loro furia irrazionale e selvaggia. Consteremo come e con quali mezzi si colpiranno i responsabili della ricostituzione di raggruppamenti fascisti ora che lo strumento è predisposto per rendere effettivamente applicabile la legge del 1952, così a lungo disattesa e negletta.

Vorremo vedere quali direttive saranno emanate per dare spinta e forza all'amministrazione dello Stato e a tutte le autorità periferiche per spiegare che occorre vigilanza e fermezza, iniziativa e coraggio per estirpare la matrice del fascismo e della violenza, come vogliono Parlamento e Governo, come da tempo invoca la coscienza democratica del paese che ancora recentemente si è mobilitata con civile compostezza, con la partecipazione di milioni di lavoratori e di cittadini per reagire alle azioni criminose di un terrorismo feroce e torbido.

E chiederemo anche, onorevoli colleghi, quali effetti e quali conseguenze avrà avuto questa legge sulla comune criminalità, specialmente quella più pericolosa e spietata, organizzata a livello internazionale e con mezzi sofisticati ed efficienti per operare soprattutto nelle grandi città e nei grandi *rackets* che rendono profitti enormi, della droga, della prostituzione, della valuta, del traffico delle armi, del traffico dei diamanti.

Anche per questa parte abbiamo manifestato al Governo e al Ministro dell'interno, in occasione di incontri politici — e l'abbiamo ribadito in Parlamento — che la legge non basta ma occorre la ristrutturazione dei servizi, il coordinamento tra i diversi corpi di polizia, specializzazione e preparazione, modificando i metodi dell'arruolamento, dell'istruzione, semplificando apparati pleorici e burocratizzati sovente divisi in comparti stagni entro i quali l'uno ignora il lavo-

ro dell'altro, spesso per le stesse indagini, con conseguenze che poi hanno rilievo enorme nell'impossibilità di colpire il crimine catturando il colpevole e punendolo con la giusta pena.

E allora, onorevoli colleghi, si ritorna sempre al dilemma che poc'anzi ho tratteggiato: la politica dell'ordine democratico, il modo di gestire questa politica per la difesa della civile convivenza e della serenità dei cittadini; è un obiettivo ambizioso per il quale occorrono linearità di indirizzi e coerenza delle forze politiche preposte a gestirla, coraggiosa iniziativa riformatrice per far sì che lo Stato funzioni in ogni suo organo ed apparato in rapporto alle esigenze nuove del paese.

E tutto questo, sia chiaro, non sarà realizzato, non sarà possibile realizzarlo se non con intendimenti nuovi di progresso e di riforma che presuppongono la volontà attiva e la presenza attiva dei socialisti. Senza o contro l'apporto determinante dei socialisti non può esserci volontà di rinnovamento per quello che essi sono e rappresentano nella nostra società: le aspirazioni e le attese dei lavoratori, il diritto alla loro serenità e al lavoro, la loro speranza in uno Stato giusto, pulito, senza quelle torbide venature di intrecci oscuri, di compiacenze inspiegabili che ormai da lungo tempo avvelenano la vita del paese. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni.*)

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Schietroma. Ne ha facoltà.

**S C H I E T R O M A .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo tante solenni dichiarazioni programmatiche in materia di ordine pubblico; dopo cinque mesi di polemiche, di vertici, di intese, di impegni, di ripensamenti, di ridiscussioni, di modifiche e di emendamenti concordati; dopo l'ampio dibattito nè distratto nè frettoloso, come è stato detto, che si è svolto nell'altro ramo del Parlamento, dibattito che tutti abbiamo voluto sollecito, ma non limitato; dopo gli inviti e gli appelli, ultimo nel tempo quello veramente accorato del Presidente della Re-

pubblica nel suo discorso commemorativo per il trentennale della Resistenza; dopo le nostre reciproche esortazioni ad operare efficacemente al riguardo, espresse in occasione di tante discussioni, rattristate spesso in quest'Aula dalla profonda commozione per crimini efferati contro vittime innocenti, dobbiamo ritenere che sia proprio giunto il momento di concludere.

Abbiamo più volte promesso a noi stessi di non dimenticare le bombe di Milano, di Brescia, di Roma, il massacro dei carabinieri a Gorizia, le vittime dell'Italicus, e così via; abbiamo più volte conclamato che, al di sopra dell'imprescindibile esigenza della società di non lasciare nulla di intentato per trovare i colpevoli e punirli — ma i colpevoli non sono stati nè trovati nè puniti — l'onore più alto da rendere alle vittime è rappresentato dalla certezza che il loro sangue non è stato versato invano se il loro martirio ha suscitato in noi una meditazione profonda, al punto da farci adottare in concreto quelle soluzioni che gli onesti, cioè la stragrande maggioranza degli italiani, ansiosamente ci chiedono dopo ogni lutto e dopo ogni misfatto.

Non è più possibile infatti tollerare che in un paese civile come il nostro, dove si possono e si debbono stabilizzare principi di vita pacifica e democratica, vi siano individui e organizzazioni che riescono ancora a seminare apertamente terrore e violenza. L'opinione pubblica ci contesta — e non a torto, a me sembra — di aver dimostrato troppa tolleranza ed eccessiva debolezza nei confronti di singoli e di gruppi che non fanno mistero degli scopi criminali che intendono perseguire.

Chi sono?

Non è mai stato necessario per la mia parte politica aspettare di conoscere gli autori materiali di singoli delitti nè attendere che fosse fatta luce completa su di essi per maturare ponderate considerazioni sulle difficoltà di difesa della nostra società nei confronti dei selvaggi della vita moderna, ai quali la scienza e la tecnica forniscono tanto facilmente strumenti infernali dirompenti di distruzione e di strage, con la comodità per di più di celarsi nella viltà e di non rischiare

la vita nel disastro da essi provocato. Nè abbiamo mai avuto bisogno di approfondire ogni fatto specifico o di saperne di più per poter fare, come sempre coraggiosamente abbiamo fatto, un nostro discorso sui mandanti veri o potenziali di tanti delitti e sui seminatori di odio ingiustificato, onde trarne le dovute conseguenze di ordine politico e giudiziario.

Dico subito che siamo tutti consapevoli delle difficoltà nelle quali si spiega l'azione dei ministri di questo Governo, un Governo che fa quello che può — ed è già molto — e dei governi precedenti. Ma essi ci hanno sempre assicurato, sia in questo come nell'altro ramo del Parlamento, che nel corso delle operazioni di polizia intraprese subito dopo ogni delitto veniva rigorosamente vagliata la posizione di tutte le persone già note per aver partecipato ad atti di violenza o per aver aderito a gruppi o ad associazioni che terrorizzano e praticano la violenza. Sempre ci hanno assicurato altresì che erano state eseguite, ovviamente con le debite autorizzazioni, tutte le perquisizioni necessarie nel domicilio e nei locali appartenenti a persone, a gruppi e ad associazioni cui risultano far capo elementi di provata pericolosità per l'ordine pubblico.

E i risultati? Li vediamo tutti!

L'odio e la faziosità deteriore si scatenano tuttora impunemente contro i valori di libertà e di democrazia consacrati nella Costituzione, con il rischio che l'aggressione e l'omicidio diventino sistemi abituali di lotta politica in un'inaudita catena di crimini, che osa turbare gravemente il paese anche nell'imminenza di una delicata situazione, qual è certamente una consultazione elettorale di tanto rilievo. Ancora rapine, sequestri di persona e bombe dappertutto, anche nelle sedi di partito; nelle strade e nelle piazze delle nostre città sempre lo stesso squadristismo e la violenza organizzata ancora con intollerabili bilanci di distruzione e di sangue, nonostante lo sdegno, i moniti, le deplorazioni e i buoni propositi di tutti, mettono in discussione gli stessi presupposti della civile convivenza.

Purtuttavia, sappiamo da sempre che i gruppi esistono e quali sono, sappiamo da sempre che esistono numerose denunce per

istigazione agli atti di terrorismo e sappiamo altresì che il fatto stesso di costituire un'organizzazione a fini di violenza è reato.

Quando noi socialisti democratici ci richiamiamo all'esigenza di emanare provvedimenti essenziali, quando facciamo appello alla sovranità della legge e alla necessità della sua applicazione non possiamo certamente essere fraintesi. Siamo strutturalmente i primi tra coloro che difendono tutte le libertà costituzionali, prima tra tutte la libertà di opinione e di associazione. Ma ricordo a me stesso che il diritto di associazione trova un limite preciso nella stessa Costituzione dove è scritto che la finalità di un'associazione, per ritenersi legittima, non deve essere vietata ai singoli dalla legge penale, deve trattarsi cioè di lecita finalità.

Abbiamo detto altre volte e ripetiamo oggi che in Italia non v'è per nostra fortuna un regime autoritario da sovvertire e che la divisione o l'odio di classe trova il superamento nell'evoluzione in corso che, pur tra tante difficoltà, vuol vedere in tutti i cittadini dei lavoratori ad ogni livello e degli uomini liberi e pacificati con pari diritti e dignità.

In tale situazione, che vede protagonista del suo destino il popolo lavoratore, non esistono affatto le condizioni per ammettere, neppure in via di ipotesi, nel campo della liceità il sovvertimento violento. Nella nostra situazione, cioè, ogni attentato alle libere istituzioni è un attentato alla Costituzione, è un attentato allo Stato di diritto sorto dalla Resistenza a coronamento del nostro Risorgimento.

E su questo siamo tutti d'accordo, mi pare: siamo tutti d'accordo, cioè, sul fatto che lo Stato democratico deve condurre finalmente una battaglia decisiva contro le trame nere e lo squadristico. Al riguardo l'articolo 13 di questo provvedimento arriva, a nostro avviso, con notevole ritardo a rendere penetrante la legge del 1952.

Non vi è nulla da eccepire, infatti, nella prospettiva giuridica della Costituzione italiana. Essa vieta testualmente, e non a caso, la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, ha un riferimento storico preciso e ben individuato ed è diretta inequivocabilmente a salvaguardare l'ordine

democratico pluralistico e parlamentare ristabilito 30 anni or sono.

Ma il nemico che vuole andare contro questi stessi principi e intende assalire su tutti i punti e in ogni momento lo stato democratico e ostenta con iattanza il fine di distruggerlo sono anche la criminalità e la malavita che si ammantano indebitamente e indecorosamente di politica e di rivolta sociale; sono centri di puro banditismo al servizio della reazione e dell'eversione e vanno colpiti senza pietà e messi in condizione di non nuocere, ha detto testualmente il collega Cossutta, e non poteva dire di meglio.

Desidero leggervi al riguardo, se me lo consentite, un'ennesima interrogazione presentata ieri sera dai colleghi del mio gruppo Tedeschi, Cirielli, Buzio e Porro, diretta al Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere « se ritenga conforme a criteri di obiettiva informazione l'insistenza con cui il giornale radio, riferendosi al rapimento dell'assessore socialdemocratico del comune di Gaggiano, signor Malabarba Angelo, avvenuto nel pomeriggio di ieri e successivamente rivendicato da sedicenti nuclei di azione proletaria, abbia immediatamente escluso ogni movente politico, sottolineando invece la qualifica di proprietario terriero del rapito, quasi si trattasse di una condizione sociale infamante e non compatibile con l'ordinamento democratico del paese ». Sicchè, a parte ogni altra considerazione, secondo il nostro giornale radio non sarebbe di criminalità politica un atto di banditismo, un furto, una rapina, un sequestro di persona che è apertamente rivendicato come strumento di straordinaria imposizione fiscale per rifornire di mezzi le casse dell'anti-Stato? Ci sarebbe da ridere se non ci fosse effettivamente da piangere! Ma ne riparleremo al momento opportuno in sede di discussione della nostra interrogazione, anche perchè non è e non vuole apparire un intervento, quello mio, che sia viziato dall'emozione o da passionalità contingente per un compagno così duramente colpito.

Alla prova di tanti fatti e misfatti è lecito però domandarsi a questo punto, con animo sgomento, a quanto potrà arrivare in questa nostra terribile epoca il fanatismo e la pre-

dicazione dell'odio di chi dice di perseguire un ideale politico, qualunque esso sia.

È nostro dovere, dovere di tutti, colpirli e disarmarli. Ma come?

Con l'attività della Corte costituzionale nel cancellare giustamente le norme viziate e l'inerzia del Parlamento nell'emendarle, si è passati in materia da un eccesso all'altro, essendosi creati quei vuoti che tutti conosciamo. Ricordiamo, ad esempio, l'attentato della Banca dell'agricoltura. Esso ha l'animo certamente più duro del selvaggio; ma il

selvaggio di oggi non ha più la clava, la lancia o il pugnale nè il coraggio nell'usarli per le sue nefandezze ed appare certamente ormai lontana l'epoca del colpo di pistola con cui l'anarchico romantico colpiva *coram populo* il rappresentante più elevato del potere costituito, se ne gloriava e si costituiva senza resistere. Al selvaggio moderno di piazza della Fontana la civiltà ha fornito il tritolo ed una semplice borsa di finta pelle per nascondere e trasportarlo nel luogo del delitto freddamente premeditato!

## Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue S C H I E T R O M A). Dobbiamo rilevare però che, alla stregua delle vigenti disposizioni, nessuno avrebbe potuto mai fermarlo e perquisirlo. Stiamo discutendo oggi, con l'articolo 4 di questo provvedimento, e con quanta cautela potete constatarlo leggendo il testo, di introdurre nella nostra legislazione la possibilità, non già di fermare, ma almeno di perquisire *in loco* un individuo del genere. Credo che le vittime innocenti di quello o di altri misfatti, così come ogni altro galantuomo, avrebbero subito volentieri il fastidio di un fermo o di una perquisizione nei tempi eccezionali nei quali viviamo, pur di evitare il verificarsi di simili immani tragedie e di tentare di sconfiggere questa eccezionale e cinica criminalità. A strage consumata praticamente si è messo in moto il cosiddetto processo di repressione che ha portato alla cattura dell'innocente Valpreda, il quale, senza la legge speciale, ancora sarebbe in galera per un delitto non commesso.

Ricorderete altresì l'allucinante episodio dei 3 giovanissimi giapponesi i quali, provenienti dai campi di addestramento della Palestina, dopo aver bivaccato in alcune pensioni romane, carichi di armi hanno potuto riprendere l'aereo e consumare all'aeroporto di Tel Aviv quella catastrofe efferata, insciente ed enorme nella sua mostruosità. Nessuno avrebbe potuto fermarli a Roma, nem-

meno se un efficiente servizio di sicurezza, che ogni Stato che si rispetti dovrebbe avere, avesse avvertito gli organi competenti della tremenda potenzialità criminosa delle loro menti malate, a meno che non fossero andati in giro con le armi in bella mostra.

Ma, sia detto per inciso, non sono sfuggiti, in definitiva, alla nostra giustizia anche quegli arabi che furono trovati addirittura con una specie di missile o razzo antiaereo puntato verso un nostro aeroporto?

Questa è la situazione di fatto e di diritto che ci ha portato a presentare nell'altro ramo del Parlamento una proposta di ripristino, nei termini costituzionali, del fermo di polizia, con tutte le cautele del caso, e da questa parte a caldeggiare una mia vecchia proposta di allargamento delle norme di prevenzione della legge 1965 cosiddetta antimafia, ora sufficientemente accolta, a mio avviso, dal provvedimento in esame; ne ho parlato anche al tavolo delle trattative per la formazione di alcuni governi; ho scritto molti articoli; ho riferito spesso con i ministri competenti su quest'esigenza.

All'inizio ho detto di dibattito nè distratto nè frettoloso. Pur dovendomi interamente richiamare all'esauriente esposizione del collega Belluscio alla Camera, che i colleghi senatori certamente conosceranno, ritengo che alla chiarezza delle reciproche posizioni, ma



soprattutto a giustificazione delle nostre, anche se in parte ora consapevolmente abbandonate a favore di un ragionevole compromesso, sarà certamente utile ancora una breve ed elementare panoramica al riguardo, che prenda le mosse comparativamente anche da quanto già sperimentato altrove.

Ad esempio la recente legge antiterroristica, che ha fatto giustizia dell'ondata di criminalità nella Repubblica federale, basa la sua efficacia proprio su adeguati aggiornamenti in cinque punti di politica criminale che sono i seguenti: maggiori poteri alla polizia giudiziaria; autorizzazione al fermo di polizia preventivo; nuove norme sul domicilio coatto dei sospetti; processi per direttissima; maggiori controlli degli stranieri sospetti. I tedeschi sono retti da un governo di sinistra, che non si può assolutamente definire antidemocratico.

Sappiamo, quanto agli ultimi punti, che l'Italia sta diventando purtroppo un ricettacolo di sbandati e di teste calde di tutto il mondo e che qualcosa, invece, si è fatto per i processi per direttissima; esaminiamo allora, se me lo consentite, onorevoli colleghi, in relazione all'eccezionalità del momento, la situazione di diritto secondo un'esposizione o definizione possibilmente chiara e corretta degli altri tre punti, anche a conforto delle nostre coscienze, nel varare un provvedimento del genere, che riteniamo il minimo indispensabile nella situazione in atto.

Il fermo degli indiziati di reato, nella disciplina risultante dopo le riforme del 1955 e del 1969, è un provvedimento di polizia giudiziaria che, come sapete, è sottoposto a due condizioni: che la persona sia gravemente indiziata di un reato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura (quindi di un reato grave) e che vi sia fondato sospetto di fuga. La polizia non può interrogare il fermato, ma solo compiere sommarie indagini e riferire entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria: questa, in persona del procuratore della Repubblica o del pretore, lo interroga subito e, quindi, convalida il fermo o ordina la scarcerazione del fermato. In sostanza, è il primo atto di un procedimento penale contro il presunto autore di un reato.

Vi è noto che il fermo di polizia, invece, è svincolato dall'attualità dell'inizio di un procedimento penale; si fonda essenzialmente su una valutazione della pericolosità del soggetto, compiuta dalla forza pubblica in base ad elementi di sospetto, quali l'atteggiamento e la condotta di un individuo, che appaia in procinto di commettere reati, il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, il fatto di essere sprovvisto di documenti di identificazione. Anche in questo caso, la polizia deve, entro quarantotto ore, riferire all'autorità giudiziaria, cui spetta la decisione sulla convalida; ma, nel frattempo, la polizia può interrogare il fermato.

Non si può dire (come è stato troppo facilmente affermato in questi ultimi tempi) che il fermo di polizia sia in sé e per sé incostituzionale; è vero invece che proprio l'articolo 13 della Costituzione, che tutti conosciamo benissimo, dispone che « in casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori ».

Ora, non è dubbio che l'impedire che venga commesso un reato grave è un caso di necessità e di urgenza, inerente alla funzione della polizia, che è proprio quella di prevenire i delitti: un caso, quindi, in cui non sempre si può attendere la decisione del magistrato.

Ovviamente si tratta di un provvedimento serio, tanto più ove si pensi che fin dal 1955 la norma sul fermo di polizia, contenuta nell'articolo 238 del codice di procedura penale, era stata abrogata; ma la sola necessità di riparlare ancora dimostra, purtroppo, che l'illusione di fare della società italiana una vera società democratica di tipo inglese era destinata a durare molto poco. Questa illusione, infatti, si è urtata, disgraziatamente, contro una realtà di disordine endemico, di delinquenza comune e politica sempre più dilagante, in cui le garanzie della libertà vengono sfruttare a senso unico in favore di coloro che attentano alla sicurezza dello Stato e dei cittadini, lasciando Stato e cittadini sempre più indifesi di fronte alla violenza. E la stessa realtà dei fatti dunque che sembra esigere che si ritorni, con doverosa saggezza

e necessaria fermezza, a ristabilire strumenti che si ritenevano superati.

Constatata così l'inadeguatezza attuale, ai fini della repressione della criminalità che ci preoccupa, delle norme sul fermo degli indiziati di reato e la carenza più completa circa l'istituto del fermo di polizia al riguardo, dobbiamo rilevare invece che nel campo della prevenzione la legge 27 dicembre 1956, numero 1423, che la Corte costituzionale ha ritenuto legittima, autorizza l'autorità giudiziaria ad applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province, o il domicilio coatto per le persone pericolose per la sicurezza pubblica o la pubblica moralità, quando non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore. E queste persone che il questore può diffidare sono, tra le altre, gli oziosi, i vagabondi, coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti, coloro che debba ritenersi che vivono abitualmente col provento di delitti o che diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere o che svolgano attività contrarie alla moralità pubblica o al buon costume, il che effettivamente non è poco.

È evidente che in questi casi, sia pure attraverso l'autorità giudiziaria, attraverso un processo che non è pubblico, che solo in parte rispetta il principio del contraddittorio e nel corso del quale il presidente del tribunale può ordinare la custodia in carcere giudiziario, si limita gravemente la libertà personale di un individuo solo per il sospetto, perchè se vi fosse certezza vi sarebbe condanna. Ma è un tributo che non si è rivelato nemmeno sufficiente e che lo Stato paga all'impossibilità di accertare i reati; è quindi il riconoscimento di una società che non riesce a difendersi con i mezzi ordinari della civiltà giuridica.

È uno strumento necessario, come dicevamo, ma è profondamente triste per tutti ammetterlo e non è certo questa la premessa più idonea per deprecare il fermo di polizia.

Un quadro certamente più penetrante per il tipo specifico di delinquenza che si vuole colpire lo offre indubbiamente la legge 31 maggio 1965, n. 575, contenente disposizioni

contro la mafia, dove il presupposto dell'applicazione delle anzidette misure di prevenzione è l'indizio di appartenere ad associazioni mafiose e il domicilio coatto, seppure in via provvisoria, può essere disposto senza contraddittorio dal presidente del tribunale.

È questo il punto della mia proposta di vecchia data, cui ho fatto cenno, diretta soprattutto contro la criminalità sovvertitrice in sede di prevenzione, sul quale mi sembra che ormai siamo tutti d'accordo; il che non è poco.

Sviluppando il discorso al riguardo, dicevo allora e ripeto oggi: se le misure di prevenzione applicate alle persone che siano semplicemente indiziate di appartenere ad associazioni mafiose hanno dato buona prova, perchè non riservare ora uguale trattamento di prevenzione nei confronti di persone non meno pericolose in quanto allo stesso modo indiziate di appartenere ad associazioni per delinquere, che si propongono fini altrettanto efferati e crimini veramente orribili? La qualificazione penale dell'associazione per delinquere che in modo tanto particolare si vuole perseguire può essere sufficientemente determinata, a mio avviso, proprio dalla specificazione dello scopo delittuoso che l'associazione medesima si prefigge. Così è per le associazioni delittuose che hanno per scopo la strage, il terrorismo e la violenza organizzata come per quelle che hanno per scopo il commettere rapine, estorsioni, pirateria, sequestro di persone e così via.

Per chi avesse ancora dubbi o perplessità al riguardo, ricordo che nell'agosto del 1963 proprio la Commissione antimafia, composta come sapete da illustri parlamentari di tutti i partiti, con il documento n. 6 proponeva all'unanimità di applicare quelle misure addirittura a tutti coloro che fossero prosciolti da reati gravi per insufficienza di prove, purchè dediti ad attività illecite. Era detto testualmente così: «prosciolti da reati gravi per insufficienza di prove purchè dediti ad attività illecite, nonchè ai soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni criminose». Formule, queste, che allora io contrastai vivacemente con successo, come il ministro Reale, anche allora Guardasigilli, certamente ricorderà, per l'improprietà giuridica delle

espressioni e l'eccessiva ampiezza della loro portata. Eravamo nel 1964, bei tempi veramente!

In definitiva non mancano di certo le formule per rendere più penetranti le stesse norme vigenti verso settori meglio determinati di criminalità.

Il fatto poi che oggi si vada avanti e indietro nel legiferare, come avviene ad esempio nel campo della libertà provvisoria, sotto l'impulso di fattori emotivi contingenti (prima la legge Valpreda per far cessare il decorso ingiustificato di una carcerazione preventiva; poi il prolungamento dei termini della carcerazione automatica per impedire la liberazione ingiustificata degli uccisori dei fratelli Menegazzo; ora le limitazioni introdotte per la libertà provvisoria giustamente a causa dell'allarme suscitato appunto dal dilagare di gravi forme di delinquenza) sta a significare quanto è più difficile trovare la via giusta in sede di repressione di reati; il che avrebbe dovuto portarci allora, a nostro avviso, a trovare rimedi non tanto o non solo attraverso il criterio oggettivo della gravità del crimine commesso (misure di repressione: cioè fermo di indiziati di reati, limitazioni di libertà provvisoria, processi per direttissima, aggravamento di pene), quanto piuttosto attraverso il criterio soggettivo della pericolosità del delinquente (misure di prevenzione: cioè fermo di polizia, leggi del 1956 n. 1423 e del 1965 n. 575 opportunamente allargate agli stranieri sbandati e a tutti i delinquenti più pericolosi).

Per dirne una, al limite, se il processo penale è lungo, si scarceri pure il detenuto per qualunque reato egli sia imputato; se egli però è un delinquente pericoloso (e tale è certamente da considerare, ad esempio, la persona indiziata di appartenere ad associazioni terroristiche) lo si sottoponga contestualmente ad adeguate misure di sicurezza.

Ma ho detto all'inizio, onorevoli colleghi, che dopo tanti discorsi e tante discussioni questo è il momento di concludere, e concludere significa tornare all'essenziale.

Ciò posto, noi riteniamo comunque che se il Senato approverà questo disegno di legge, il Parlamento avrà creato uno strumento al-

meno parzialmente idoneo a combattere a breve termine la criminalità più pericolosa. Esso, in definitiva, deve servire a fronteggiare una situazione di emergenza che tutti riconosciamo per tale con una terapia d'urto, peraltro limitata nel tempo.

Certo, lo sappiamo tutti, il provvedimento in questione non è la panacea di tutti i mali ed il problema dell'ordine pubblico non può ridursi a mero fatto repressivo. Anche su questo punto il discorso ci porterebbe molto lontano. Ma ritenere questo provvedimento addirittura « una radicale svolta a destra » è quanto meno ingeneroso non tanto per il Governo, non tanto per le direzioni dei partiti di maggioranza, per le delegazioni che hanno partecipato ai tanti vertici, quanto per i colleghi dei Gruppi parlamentari della maggioranza stessa alla Camera, i quali pure lo hanno votato dopo notevoli approfondimenti e significative modificazioni.

Che i risultati corrispondano alle attese, che non si verifichino abusi e storture, tutto ciò dipenderà, come sempre, dagli organi chiamati ad applicare la legge e dalle forze che li sorreggeranno nel Parlamento e nel paese. Perchè, in definitiva, è sempre questione di uomini.

Al riguardo si sostiene che anche le leggi vigenti, se correttamente applicate e sostenute da congrui provvedimenti amministrativi, avrebbero potuto evitare in una certa misura la situazione in cui oggi ci troviamo di fronte alla delinquenza; ragione di più a mio avviso per varare questo provvedimento — le leggi si varano anche per motivi psicologici — come riaffermazione della ferma e decisa volontà del Parlamento di correggere questa situazione a difesa dello Stato democratico.

Si discute di predisposizione dei popoli, stanchi della paura e del disordine, a guadagnare la sicurezza a discapito della libertà. Siamo convinti che a questo mira indubbiamente il neosquadrismo e la violenza organizzata per infliggere al paese nuovi lutti e nuove rovine.

Ma sappiamo bene che oggi non è il 1922 e che esistono comunque forze e strumenti sufficienti a ricacciare indietro qualunque vel-

leità nazifascista. Purtuttavia pochi sciagurati di ogni risma, ripeto, sono in grado di creare difficoltà e disastri ad una società modernamente organizzata e facilmente esposta alla delinquenza organizzata più o meno politica.

Lo sdegno e la deplorazione che salgono da tutto il paese, che vuole ordine, efficienza, sicurezza, tranquillità e libertà, non possono rimanere solo nobili sentimenti; debbono trovare una pronta risposta in tutti noi, in tutta la classe dirigente della nazione, Parlamento, Governo, organi dello Stato, forze sociali e partiti politici.

Nel trentennale della Resistenza la nostra parte politica ha ammonito con tutta chiarezza che il momento richiede uno sforzo di serenità e di obiettività che, pur nella difesa legittima ed intransigente del proprio punto di vista, non semini odio e rancori ingiustificati che finiscono con il contribuire ad alterare la vita democratica del paese.

Ma al di là del momento, se tutti e noi per primi facciamo la nostra parte, onorevoli colleghi, l'Italia ritroverà nelle forze vive e vitali del paese — ne siamo certi — il necessario equilibrio per portare avanti il suo progresso nella libertà, ricacciando indietro ogni violenza da qualunque parte essa provenga. *(Applausi dal centro-sinistra. Congratulazioni).*

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore De Carolis. Ne ha facoltà.

**D E C A R O L I S .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la domanda che ci si è ripetutamente posta nel dibattito su questa legge in Parlamento e nel Paese è se è vero che essa debba definirsi come legge liberticida, così come certa stampa cosiddetta impegnata o certa faziosa polemica politica vorrebbe farla apparire, distorcendo la realtà e la verità.

Se ciò fosse vero, forse ben pochi in quest'Aula sarebbero disposti a votarla e certamente non saremmo disposti noi democratici cristiani che dei valori di democrazia, di libertà, di rispetto della Costituzione sorta dalla Resistenza e dei diritti insopprimibili

della persona umana siamo convinti assertori e siamo stati e siamo decisi difensori.

Questa legge non è liberticida e non viola la Costituzione repubblicana, come è stato polemicamente affermato, ma come è stato anche clamorosamente smentito da chiare e insospettabili prese di posizione anche nelle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato.

Il senatore Cossutta ha detto che questa legge non è liberticida e non viola la Costituzione perchè se ciò fosse — egli ha precisato — ben diversa sarebbe stata la posizione del Partito comunista italiano e in Parlamento e nel paese, facendo così intendere che il Partito comunista avrebbe scatenato tutta la sua presunta forza libertaria e rivoluzionaria per ostacolare, contrastare, stroncare tale inammissibile attacco alle libertà costituzionali. Il senatore Cossutta, dopo aver affermato anzi che il Partito comunista ha contribuito a migliorare questa legge alla Camera dei deputati, ha aggiunto che è necessaria peraltro una ferma e decisa volontà politica per combattere l'eversione fascista e gli attentati alla democrazia e su ciò siamo senz'altro d'accordo perchè certamente non bastano le leggi, ma occorre usarle e usarle bene.

D'altra parte il Governo e il Presidente del Consiglio hanno chiaramente affermato che questa volontà politica c'è e che occorrono anche altri provvedimenti di carattere amministrativo, di coordinamento degli sforzi, di potenziamento delle strutture, per rendere efficiente l'apparato di difesa costituzionale della democrazia, della libertà, dell'incolumità dei cittadini, della tutela dei loro beni spirituali e materiali.

È necessaria anche la decisa collaborazione di tutti i poteri dello Stato, in primo luogo della magistratura, perchè è giunto il momento di assumersi ognuno le proprie responsabilità, di sentire vivo il pericolo per le istituzioni democratiche e di comportarsi di conseguenza, nella convinzione che il risultato di questa lotta per la sicurezza democratica è il frutto delle volontà collettive e individuali e dell'azione costante, coordinata e responsabile di tutti e di ciascuno.

Ma il ragionamento del senatore Cossutta non ci trova consenzienti, quando egli vuol trarre conseguenze politiche da queste argomentazioni per affermare che il momento richiede l'unione di tutte le forze democratiche di maggioranza e di opposizione in una indistinta confusione dei ruoli che anche in questa vicenda debbono invece correttamente rimanere distinti, come deve essere in un regime democratico.

Se le finalità dell'opposizione comunista sono veramente quelle della difesa della libertà e della Costituzione, ebbene che essa le persegua nel suo ruolo di partito di opposizione, senza alcuna confusione di ruoli. E non si accusi allora la Democrazia cristiana di voler in questo momento elevare storici steccati o dividere le forze democratiche perchè non accetta una indistinta confusione o un compromesso più o meno storico. La maggioranza svolga la sua funzione di maggioranza, l'opposizione eserciti la sua azione di controllo e di stimolo, ma non si contrabbandi, come sembra voler fare il senatore Cossutta, che parlava in Commissione a nome del suo Gruppo, questa corretta impostazione dei ruoli delle forze politiche in un regime democratico con una presunta, perversa volontà della Democrazia cristiana di voler provocare scontri frontali o di voler strumentalizzare in chiave elettorale i momenti difficili della nostra vita democratica.

E' stato anche detto e scritto che occorre caratterizzare ancora più questa legge in senso antifascista, come se le numerose norme in essa contenute, dall'articolo 7 all'articolo 13, che si riferiscono alla legge Scelba, non fossero sufficienti a dimostrare la chiara e decisa impostazione di essa contro l'eversione fascista e contro tutti i tentativi di ricostituzione del partito fascista in ogni sua forma e manifestazione. Ma si è alla ricerca di questa cosiddetta maggiore caratterizzazione perchè si teme il voto strumentale del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Ora se questo voto è, come è stato autorevolmente detto e riconosciuto da tutte le parti politiche, puramente strumentale, sarebbe sciocca follia cadere nel gioco dei missini e condizionare i nostri responsabili e consape-

voli atteggiamenti di legislatori alle tattiche elettorali dell'estrema destra che anche noi democristiani respingiamo come del tutto strumentali e assolutamente insincere.

Questo sarebbe l'altro gravissimo errore politico che le forze veramente democratiche ed antifasciste dovrebbero evitare in questo dibattito.

Ciò premesso e chiarito, dobbiamo rilevare che in realtà tutti sentono la gravità del momento e la necessità di norme che adattino strumenti già esistenti a tale obiettiva condizione di pericolo per le istituzioni democratiche.

Lo scopo di questa legge è appunto quello di adeguare, anche temporaneamente, come è esplicitamente detto, per le norme processuali, che saranno operanti fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, alcuni strumenti alla pericolosità della situazione sia per quanto concerne l'ordine pubblico in genere, sia per quanto concerne l'ordine democratico e la lotta contro l'eversione fascista e la lucida follia di gruppuscoli di estrema sinistra extraparlamentare.

Questo è il fondamento politico e nello stesso tempo il limite naturale di interpretazione e di uso di questo nuovo strumento legislativo e ciò lo deve porre al riparo anche da preoccupazioni e da sospetti sul buon uso che di queste norme dovranno fare gli organi dello Stato, dalle benemerite forze dell'ordine alla magistratura, che pur nella sua piena autonomia deve però essere consapevole che molto di ciò che si propone sarebbe vano se non vi fosse la partecipazione impegnata di tutti i poteri dello Stato.

D'altra parte siamo noi, sono le forze politiche, e soprattutto il Parlamento, i depositari di questa garanzia, gli attenti e vigili controllori del buon uso delle norme proposte, gli efficaci organi di propulsione di una precisa volontà politica perchè di queste norme sia sempre fatto un uso in senso rigorosamente democratico.

Onorevole Ministro, vorrei ora venire all'esame di alcune norme che sono state oggetto di critica da parte dell'opposizione. Si

è detto che l'articolo 1 sulla limitazione del potere di concedere la libertà provvisoria in certi determinati casi sarebbe incostituzionale perchè conterrebbe una violazione dell'articolo 25 sulle garanzie della libertà personale. Ora, quale relatore del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 99 sui termini della carcerazione preventiva, ricordo di aver ascoltato queste tesi in quest'Aula dal senatore Branca e di averne avuto una puntuale, esatta confutazione, prima ancora che nella mia replica, nell'intervento del senatore Petrella il quale disse testualmente: « Non ci pare che meriti accoglimento l'argomento secondo cui, approvando una legge di prolungamento dei termini di custodia preventiva, si viene a violare in una certa accezione interpretativa l'articolo 25 della Costituzione ». Ed ancora: « La norma costituzionale ripete un vecchio canone di civiltà che è quello di non fare leggi penali retroattive ». Ed infine, precisava il senatore Petrella che l'istituto che stiamo considerando è in realtà funzionale al processo e proprio come tale tutto il meccanismo della custodia preventiva e della libertà provvisoria non tocca affatto l'articolo 25 della Costituzione. In quel momento ci trovammo consenzienti, anche con le opposizioni di sinistra, ad eccezione dell'opinione personale del senatore Branca.

È stato anche detto che l'articolo 1 violerebbe i principi della legge di delega per la procedura penale perchè il divieto di concessione della libertà provvisoria sarebbe svincolato da considerazioni relative esclusivamente alle esigenze processuali o alla pericolosità dell'imputato, ma si dimentica il principio numero 54 della delega che espressamente prevede la possibilità di disporre misure di coercizione personale a carico dell'imputato nei cui confronti esistano sufficienti elementi di colpevolezza sia per la sua pericolosità sia per la gravità del reato; principio confermato, del resto, al punto 55 della delega, che, proprio in relazione alla custodia preventiva, stabilisce la determinazione, proprio in relazione alla gravità del reato, della durata massima della

permanenza in carcere dell'imputato che dall'inizio della custodia fino al giudizio di prima istanza in nessun caso potrà superare un termine determinato.

La realtà è che è stato denunciato più volte in quest'Aula che pericolosi rapinatori, criminali comuni, bombardieri neri o d'altro colore, messi in libertà provvisoria, sono stati nuovamente denunciati o arrestati per fatti analoghi anche in relazione a gravissimi episodi di delinquenza politica.

Si è voluto criticare l'articolo 4 per una presunta violazione dell'articolo 13 della Costituzione il quale afferma che solo in casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori (e qui vi sarebbe il provvedimento provvisorio di perquisizione personale previsto dal secondo comma dello stesso articolo 13) che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria, e se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

Ebbene, la definizione dei modi, dei casi, dei termini voluti dalla Costituzione è chiaramente contenuta nell'articolo 4. Basterebbe a soddisfare l'esigenza di questa limitazione tassativa la stessa finalità limitata della perquisizione al solo scopo di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione. Ma si è voluto ancora aggiungere, ripetendo il testo della norma costituzionale: « casi eccezionali di necessità e di urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria », nel « corso di operazioni di polizia », nei confronti di « persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili ». Cosa altro si deve dire, oltre alle finalità precise, per affermare che ben tassativa è la norma e non certo violatrice dell'articolo 13 della Costituzione? Mentre invece è chiaro, ancorchè non esplicitamente detto, che si applica il principio della convalida e che l'atto rimane privo di ogni effetto, in di-

fetto di convalida, ai sensi dello stesso articolo 13. Anche l'articolo 5, che vieta di prender parte a pubbliche manifestazioni svolgentisi in luogo pubblico o aperte al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, è stato sottoposto a critica. Ma la *ratio* di questa norma è evidente, collegandola con l'uso delle armi improprie che è stato già regolamentato da altra legge: si vogliono evitare gli assalti tra opposte fazioni o gli assalti alle forze dell'ordine pubblico o a privati cittadini da parte di estremisti e di criminali, politici o no. L'esempio in questa direzione, onorevoli colleghi, ci viene dai lavoratori: le grandi manifestazioni sindacali delle confederazioni CGIL, CISL e UIL non si avvalgono di certi mezzi e di certi strumenti; anzi noi vediamo che in queste manifestazioni si esercita una attenta vigilanza da parte degli stessi lavoratori contro l'ingresso nei cortei, nei comizi sindacali, di questi criminali provocatori, ed assistiamo spesso a precise prese di posizione dei lavoratori, talvolta con fermezza e con decisione anche fisica, che merita ogni considerazione.

Così pure per quanto concerne l'articolo 14 sull'uso delle armi: a prescindere da certe imprecisioni di formulazione di carattere tecnico, lo consideriamo solo nell'ambito della norma dell'articolo 53 e quindi nell'ambito di chiare delimitazioni e non riteniamo affatto che esso possa essere interpretato e usato come una così detta licenza di uccidere.

Ho voluto indicare alcune norme a titolo di esempio, e soprattutto l'ho voluto fare, signor Presidente, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, perchè riteniamo che questa legge non debba essere valutata con la prospettiva di casi limite che sempre possono essere astrattamente e polemicamente creati, ma debba essere accolta per le finalità che si propone, per il momento in cui essa è proposta, per la volontà politica sinceramente democratica che ne costituisce l'indispensabile supporto, anche come dimostrazione di fiducia della classe politica e del Parlamento nell'azione degli organi dello Stato democratico, che non possono essere tutti, complessivamente e indiscriminatamente, avvolti in un ingiustificato sospetto. Tutto ciò naturalmente a condizione, come noi riteniamo, che essi agiscano sotto il controllo politico del Parlamento e sotto la guida ferma e sicura del Governo, quale garanzia dell'efficienza dello strumento che stiamo affrontando e dell'assoluta democraticità del suo uso. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E.** Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,40*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari